DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 18 marzo 2026, n. 163

Programma Nazionale Just Transition Fund 21-27. Piano Territoriale Provincia di Taranto. Azione 2.6 – Avviso pubblico "Programmi Integrati di Agevolazione Taranto (PIA Taranto)". Approvazione modifiche e integrazioni.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

- lo Statuto della Regione Puglia approvato con L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 in materia di "Separazione delle attività di direzione politica da quella amministrativa", con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm. ii.;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. in materia di "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e ss.mm.ii. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 161 del 22.02.2008 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 1444 del 30.07.2008;
- l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la DGR n. 1974 del 07.12.2020 avente ad oggetto: "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" " e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 685 del 26.04.2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico all'avv. Gianna Elisa Berlingerio, nonché i successivi provvedimenti di proroga;
- la DGR n. 477 del 15/04/2024 avente ad oggetto: "D.G.R. 28 Luglio 2021, n. 1289 - Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 Gennaio 2021, n.22 - Modello MAIA 2.0 - Aggiornamento funzioni delle Sezioni di Dipartimento in attuazione della DGR 282/2024";
- la D.G.R. n. 309 del 17/03/2025, recante "Incarichi di Direttore di Dipartimento, Segretario Generale della Presidenza e Responsabile della Struttura Comunicazione Istituzionale: ulteriore proroga. Avvio procedura definizione obiettivi individuali dell'anno 2025 per Direttori e figure equiparate.";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii., riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art.8, comma 4 del D.P.G.R. n. 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della D.G.R. n.1289/2021, ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 e ss.mm.ii. di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al Dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- l'Atto Dirigenziale n. 013/DIR/2024/00023 del 19/06/2024 di conferimento dell'incarico di direzione *ad interim* del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese della Sezione Competitività afferente al Dipartimento Sviluppo Economico al dott. Giuseppe Pastore, e successive proroghe;
- la DGR 556/2022 con cui si è provveduto a confermare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, quale Autorità di Gestione del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027;
- l'A.D. n. 23 del 19/06/2024 con il quale il Dipartimento Personale e Organizzazione ha affidato al Dott. Giuseppe Pastore l'incarico *ad interim* del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 15 Giugno 2023, n. 18 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";
- la D.G.R. n. 1093 del 31/07/2023, recante "Controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva. Modifiche agli articoli 18 e 19 delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia approvate con D.G.R. n. 1374 del 23 luglio 2019 e agli articoli 13 e 14 del Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0 approvato con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 50 del 29.01.2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Puglia – Aggiornamento per l'anno 2025. Adozione.";
- la D.G.R. n. 1700 del 10/11/2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 della Regione Puglia. Adozione.";
- la D.G.R. 15 Settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024, avente ad oggetto: "*Valutazione di impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*";
- la D.G.R. n. 1093 del 31/07/2023, recante "Controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva. Modifiche agli articoli 18 e 19 delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia approvate con D.G.R. n. 1374 del 23 luglio 2019 e agli articoli 13 e 14 del Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0 approvato con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020" e ss.mm.ii., nonché la successiva D.G.R. n. 1397 del 07/10/2025;
- la D.D. n. 11 del 12/12/2025 della Sezione Affari Istituzionali, Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy, che ha adottato il modello operativo regionale per l'attuazione e verifica del rispetto del c.d. divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 e art. 21 D.lgs. n. 39/2013) ed istituzionalizzato il 'Tavolo tecnico Pantouflage', in linea con il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 15 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e con le disposizioni del vigente PIAO 2023-2025 della Regione Puglia tendenti a garantire il rispetto del divieto di pantouflage, nonché le connesse sanzioni previste per i soggetti che violino le previsioni dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011" e ss.mm.ii. , recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009;
- la Legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la Legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";
- la D.G.R n. 1818 del 19 novembre 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.".

Visti altresì:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2023 registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2023, reg. n. 3020, previsto dall'articolo 50, comma 2, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, con il quale è stata disposta la soppressione, a decorrere dal 1° dicembre 2023, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al nuovo Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- in ragione della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 sono assegnate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);
- il Regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/ del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, d'ora in avanti Regolamento JTF, che istituisce il Fondo per una Transizione Giusta (Just Transition Fund), ossia un nuovo strumento finanziario nel quadro della politica di coesione che mira ad aiutare i territori nelle sfide socio-economiche legate alla transizione verso la neutralità climatica, offrendo un sostegno mirato nel periodo 2021-2027 nelle regioni più colpite, al fine di attenuare l'impatto socioeconomico della transizione, integrando le altre azioni del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 ("AP") che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei Fondi Comunitari, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che include tra i Programmi previsti il Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 (di seguito indicato anche solo come 'Programma') a titolarità della già Agenzia per la Coesione Territoriale;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9764 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il summenzionato Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, comprensivo dei Piani Territoriali per una transizione giusta, attribuendo alla Regione Puglia la responsabilità dell'attuazione delle Azioni della Priorità 2 del PN "Sostegno alla transizione della Provincia di Taranto" e del relativo Piano Territoriale (PT) della Provincia di Taranto;
- le disposizioni previste dal Programma Regionale 2021 - 2027 – PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (d'ora in avanti PR) approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 8461 del 17/11/2022 che approva il "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e della quale la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione n. 1812 del 07/12/2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 20/01/2023 modificato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2024) 6752, di cui la giunta ha preso atto con la DGR 1501/2024; in particolare, il Programma Regionale Puglia (PR) FESR-FSE+ 2021-2027 si inserisce nel quadro delle principali strategie europee per puntare a un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio;
- il decreto del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud Ufficio V "Ufficio per le politiche

territoriali e la cooperazione territoriale" del 13 febbraio 2025 che approva, nell'ambito del JTF ITALIA 2021-2027, il Piano Esecutivo di Taranto PT JTF- Provincia di Taranto;

- gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030 - (d'ora in avanti S3), approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022;
- gli indirizzi della "Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)";
- l'approvazione di "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" previsti nel Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, versione 2, in data 24 luglio 2023, e, in particolare, i criteri di selezione delle operazioni declinati per singola azione prevista nell'ambito della Priorità 2 - Sostegno alla transizione della Provincia di Taranto e della Priorità 3 – Assistenza tecnica del Programma.

Considerato che:

- l'Atto di delega all'Organismo Intermedio, conformemente al disposto di cui al par. 3, secondo periodo, dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, è costituito da apposita Convenzione sottoscritta dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Intermedio in data 05/10/2023, che individua le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione tra quelle indicate agli articoli da 72, 73, 74 e 75 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- in forza della suddetta Convenzione l'Organismo Intermedio è responsabile, tra l'altro, della selezione delle operazioni, della gestione del Piano Territoriale della Provincia di Taranto, nonché dell'esecuzione, sotto la supervisione e il coordinamento dell'AdG, delle verifiche di gestione a norma dell'art. 74, par. 1, lett. a), e par. 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- l'art. 36 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, rubricato "Assistenza tecnica degli Stati membri", prevede al paragrafo 1 che "Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficace dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione";
- con Determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 188 del 29/07/2024 è stato approvato il Manuale dell'organizzazione e delle procedure (MOP) dell'Organismo Intermedio Puglia che riporta la descrizione e rappresentazione puntuale dell'organizzazione, delle funzioni e di tutte le procedure dell'OI necessarie allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 5 dell'atto di delega, prevedendo l'applicazione per analogia delle procedure operative standard del PR FESR FSE+ 2021-2027, al fine di agevolare l'attività amministrativa di tutte le strutture coinvolte;
- in particolare, il suddetto Manuale prevede, tra l'altro, che "Le strutture esterne alla Sezione Programmazione Unitaria che sono investite di responsabilità nell'ambito del PN JTF, in analogia al ruolo che svolgono sul PR, come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1327/2023 sono: […] le società in house Puglia Sviluppo e Innovapuglia, di cui l'OI può avvalersi per lo svolgimento di alcune fasi procedimentali inerenti le procedure di selezione/gestione degli avvisi afferenti gli aiuti di Stato";
- nell'ambito del PR FESR-FSE+ 2021/2027 Puglia Sviluppo S.p.A., giusta D.G.R. n. 1494/2023, è stata individuata quale Organismo Intermedio ex art. 71, par. 3, del Reg. (UE) 1060/2021, per la gestione degli aiuti di cui agli Avvisi "TecnoNidi" e "N.I.D.I. – Nuove Iniziative d'Impresa" previa verifica circa l'implementazione di un modello organizzativo e di funzionamento che, in ragione di procedure definite e della qualificazione, dell'esperienza e del dimensionamento in termini di risorse umane, rendono la medesima società in house soggetto idoneo a svolgere le funzioni delegate di Organismo intermedio, nonché l'adeguatezza e congruità delle risorse finanziarie stimate necessarie per lo svolgimento delle funzioni da delegarsi;
- sempre nell'ambito del PR FESR-FSE+ 2021/2027, con successiva D.G.R. n. 1553/2023 Puglia Sviluppo S.p.A. è stata individuata quale Organismo Intermedio ex art. 71, par. 3, del Reg. (UE) 1060/2021,

per la gestione degli aiuti di cui agli Avvisi “Contratti di Programma (CdP)”, “Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)”, “Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)”, “Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)”, “Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)”;

- Puglia Sviluppo S.p.A., quindi, affianca la Regione Puglia nella definizione e realizzazione di iniziative che prevedano interventi per lo sviluppo delle imprese nel territorio regionale, e nella gestione dei citati rapporti convenzionali, Puglia Sviluppo ha dimostrato di disporre di: a) adeguata solidità economica e finanziaria; b) adeguate capacità di attuazione dei regimi di aiuto, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie; c) un sistema di controllo interno efficiente ed efficace; d) un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili.

Considerato inoltre che:

- nell’ambito della priorità 2 “Sostegno alla Transizione della Provincia di Taranto” del PN JTF, al Piano territoriale di Taranto sono stati destinati 796 M€ che si articolano in otto azioni finalizzate, tra cui l’azione 2.6 intesa a promuovere lo sviluppo imprenditoriale, creazione di impresa e investimenti produttivi;
- l’art. 8, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1056/2021 prevede, con riferimento all’ambito di applicazione del sostegno, che il JTF possa sostenere, tra l’altro, a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le microimprese e le start-up, finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica, e b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, che portino alla creazione di posti di lavoro; c)investimenti in attività di ricerca e innovazione, anche da parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate; d) investimenti nella messa in opera di tecnologia nonché in sistemi e infrastrutture per l’energia pulita a prezzi accessibili, comprese le tecnologie di stoccaggio dell’energia, e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; e) gli investimenti nelle energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, e nell’efficienza energetica, anche al fine di ridurre la povertà energetica; h) investimenti nella digitalizzazione, nell’innovazione digitale e nella connettività digitale; j) investimenti per il potenziamento dell’economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l’uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio; k) sviluppo e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro;
- il Piano Esecutivo della Provincia di Taranto approvato con Decreto dell’Ufficio V del DPCOE n. 08/2025 comprende, tra le altre, l’Azione 2.6 ‘Sviluppo imprenditoriale, creazione d’impresa e investimenti produttivi’, che intende rispondere al peggioramento del contesto occupazionale nell’area e al disagio sociale derivanti dalla crisi delle imprese locali interessate dagli effetti della transizione energetica;
- le risorse complessive allocate per la realizzazione di tale Azione (pari ad € 145.504.139,00) sono distribuite tra sei procedure e configurano un sistema organico per il sostegno allo sviluppo dell’attività delle PMI e loro aggregazioni nella Provincia di Taranto sostenendo: gli investimenti produttivi; lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l’imprenditorialità e l’adattabilità delle imprese ai cambiamenti; l’acquisizione di servizi avanzati di sostegno (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione); lo sviluppo dei processi di innovazione;
- le linee di intervento incluse in questa linea di azione consentono di promuovere anche incubazione, sostegno a spin off, spin out e startup; tale Azione verrà realizzata attraverso una serie di avvisi pubblici dedicati al territorio, coerenti con gli obiettivi del PN JTF, rivolti alle diverse tipologie di imprese che intendono investire in Provincia di Taranto, utilizzando gli strumenti di incentivazione che la Regione sta promuovendo a valere sul PR FESR FSE+ 2021-2027 ma che saranno dedicati esclusivamente al territorio ammissibile sul JTF in aggiunta alle predette iniziative regionali;

- gli avvisi pubblici suddetti sono i seguenti: “Programmi Integrati di Agevolazione (P.I.A.)”, “Mini P.I.A”, “N.I.D.I.”, “TecnoNidi”;
- come sopra rammentato, nell’ambito del PR FESR-FSE+ 2021/2027 Puglia Sviluppo S.p.A., giuste D.G.R. nn. 1494/2023 e 1553/2023, è stata già individuata quale Organismo Intermedio ex art. 71, par. 3, del Reg. (UE) 1060/2021, per la gestione, tra l’altro, degli aiuti di cui agli Avvisi “TecnoNidi”, “N.I.D.I. – Nuove Iniziative d’Impresa”, “P.I.A.” e “Mini P.I.A.”;
- la disposizione a fondamento della delega di funzioni e di poteri in capo a Puglia Sviluppo S.p.A. è rappresentata dall’art. 105 della Legge Regionale n. 37/2023, a mente della quale “1. […] Per l’attuazione delle politiche regionali di sviluppo finanziate da fondi europei e nazionali, la Regione delega le funzioni di organismo intermedio e di soggetto attuatore alla società in house Puglia Sviluppo S.p.A. […]”.

Considerato altresì:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1327 del 28 settembre 2023 con cui si è preso atto dell’individuazione della Struttura speciale “Autorità di gestione del PR FESR FSE+ 2021-2027” quale Organismo Intermedio del PN JTF, nella persona dell’Autorità di Gestione del PR FESR FSE+21-27 e ha stabilito di applicare, per quanto pertinente, il sistema di governance del PR FESR FSE+ 2021-2027 definito con DGR 609/2023, all’attuazione del PN JTF – Piano territoriale di Taranto, attribuendo ai Dipartimenti competenti per materia la gestione delle procedure che saranno attuate, secondo quanto definito nel Sistema di gestione e Controllo dell’Organismo Intermedio;
- le funzioni delegate ai sensi dell’art. 71, par. 3, del citato Regolamento (UE) 2021/1060, agli Organismi Intermedi e oggetto di specifiche convenzioni firmate con l’Autorità di Gestione del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 e, nello specifico, la Convenzione sottoscritta dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Intermedio Regione Puglia (Atto di delega), in data 05.10.2023;
- la suddetta convenzione sottoscritta dall’Autorità di Gestione del PN JTF e dall’Organismo Intermedio che individua le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione tra quelle indicate agli articoli dal 72 al 75 del Reg. (UE) 2021/1060 ed in particolare, in merito alla:
    - selezione delle operazioni;
    - gestione del Piano Territoriale della Provincia di Taranto;
    - sistema elettronico per lo scambio di dati;
    - adempimenti in materia di trasparenza, comunicazione e visibilità di cui agli artt. 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060 e al relativo Allegato IX;
    - contributo al sostegno al lavoro del Comitato di Sorveglianza.
- l’atto dell’Autorità di Gestione prot. DPC-U5-003/2024 del 27/07/2024, di individuazione dell’organizzazione della stessa per il Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 e di avvio, nelle more della messa a disposizione del sistema informativo Regis, di un sistema di monitoraggio volto a rilevare principalmente: i) lo stato di avanzamento procedurale e finanziario del Programma; ii) la spesa già sostenuta e quella prevista per assicurare la salvaguardia del raggiungimento dei target di spesa del Programma dal 31/12/2025 al 31/12/2029 e dei target di spesa del 2026 per il dispositivo Next Generation EU;
- la determinazione del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 00188 del 29/07/2024 che ha approvato il Manuale dell’organizzazione e delle procedure (MOP) dell’Organismo Intermedio Puglia che riporta la descrizione e rappresentazione puntuale dell’organizzazione, delle funzioni e di tutte le procedure dall’OI per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 5 dell’atto di delega;
- il decreto dell’Autorità di Gestione Programma Nazionale JTF ITALIA 2021-2027 n. DPC-U5-008/2025 del 13 febbraio 2025 con cui:
    - è stato approvato il Piano Esecutivo presentato dall’Organismo Intermedio Regione Puglia, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) della Convenzione (Atto di delega) sottoscritta dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Intermedio Regione Puglia, in recepimento delle raccomandazioni espresse dall’Autorità di Gestione nella citata nota prot. DPCOE-0001492-P-28/01/2025;

  - sono state assegnate le risorse corrispondenti alle procedure/operazioni del Piano Esecutivo classificate nelle categorie di cui alle lettere B e D, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di spesa del Programma, pari a euro 750.829.056,44, facendo salva, come previsto all'art. 7 dello stesso Atto di delega, la definitiva assegnazione dell'importo di flessibilità, determinato in complessivi euro 52.780.964,56, nel rispetto delle previsioni dell'art. 18, par. 2 e 86, par. 1, comma 1 del Reg. (UE) 1060/2021, come rappresentato nell'Allegato 4;
  - è stata avviata un'azione di monitoraggio rafforzato, che verifichi con cadenza periodica bimestrale lo stato di avanzamento, la spesa per il raggiungimento dei target di spesa del Programma dal 31/12/2025 al 31/12/2029 e dei target di spesa del 2026 per il dispositivo Next Generation EU, nonché il puntuale rispetto del cronoprogramma procedurale e degli impegni relativi all'attuazione delle medesime procedure/operazioni.
- la D.G.R. n. 400 del 31/03/2025, con la quale la Regione Puglia ha preso atto del Decreto dell'Autorità di Gestione del PN JTF Italia 2021-2027 – DPC U5-008/2025 di approvazione del Piano esecutivo del Piano territoriale Provincia di Taranto, in particolare, ha designato le Strutture regionali indicate e dettagliate nel Piano esecutivo quali responsabili delle procedure o dei progetti ivi individuati: nello specifico alla Sezione Competitività è stata affidata la responsabilità delle procedure codificate con sub 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4;
- in particolare, l'azione 2.6 "Sviluppo imprenditoriale, creazione di impresa e investimenti produttivi", coerente con il Reg.1056/2021, art. 8.2, lett. a), b), m), intende rispondere al peggioramento del contesto occupazionale nell'area e al disagio sociale derivanti dalla crisi delle imprese locali interessate dagli effetti della transizione energetica del territorio di Taranto;
- la succitata azione verrà realizzata attraverso una serie di avvisi pubblici dedicati al territorio, coerenti con gli obiettivi del PN JTF, rivolti alle diverse tipologie di imprese che intendono investire in provincia di Taranto, utilizzando gli strumenti di incentivazione che la Regione sta promuovendo a valere sul PR FESR FSE+ 2021-2027, ma che saranno dedicati esclusivamente al territorio ammissibile sul JTF in aggiunta alle predette iniziative regionali. In particolare, uno di essi, è il "Programmi Integrati di Agevolazione (P.I.A.)": strumento per la concessione di agevolazioni alle medie e alle piccole imprese per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica ed industriale, digitalizzazione e transizione energetica ed ambientale, oltre allo sviluppo e qualificazione delle competenze al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico territoriale;
- per l'attivazione dell'Avviso "PIA" è prevista una dotazione pari ad € 68.676.400,11 a valere sull'Azione 2.6 del Programma Nazionale JTF Italia 2021-2027 – Piano Territoriale di Taranto;
- che alla luce della natura degli interventi da realizzare nell'ambito dell'Azione 2.6 del PN JTF 2021/2027 e ai sensi dell'art. 105 della Legge Regionale n. 37/2023, con DGR n. 854 del 19.06.2025 la Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Organismo Intermedio della Regione Puglia per il Fondo Just Transition Fund, ha designato la Società in house Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto delegato per l'attuazione degli avvisi pubblici di cui all'Azione 2.6 del PN JTF 2021/2027, così da assicurare anche nell'ottica della complementarietà con le medesime attività svolte sul PR FESR-FSE+ 2021/2027, modalità più efficaci e performanti per il raggiungimento dei risultati attesi;
- la D.G.R. del 27/06/2025, n. 916, con cui sono state approvate la Scheda di pre-informazione relativa all'avviso "MiniPIA Taranto" (Allegato A), la Scheda di pre-informazione relativa all'avviso "PIA Taranto"(Allegato B), gli elenchi delle premialità previste dagli Avvisi "MiniPIA Taranto" e "PIA Taranto" e gli Elenchi dei Codici ATECO ammissibili relativi agli Avvisi "MiniPIA Taranto" e "PIA Taranto";
- che con il medesimo atto giuntale è stata, altresì, autorizzata la variazione di bilancio per dare copertura ai suddetti avvisi ed è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa l'approvazione con atto dirigenziale del testo dell'avviso pubblico "Programmi Integrati di Agevolazione Taranto (PIA Taranto)", nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale del presente provvedimento a valere sull'Azione 2.6 del PN JTF Italia 2021-2027, la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- la D.D. n. 418 del 01/07/2025, pubblicata sul BURP n. 4 straord. del 04/07/25, che ha approvato l'avviso

pubblico “Programmi Integrati di Agevolazione Taranto (PIA Taranto)” e relativi allegati, nonchè disposto l’accertamento di entrata e la prenotazione dell’impegno di spesa per € 68.676.400,11 a valere sul bilancio vincolato con competenza degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027;
- la D.D. n. 701 del 29/10/2025, che ha ridotto la dotazione finanziaria dell’ Avviso pubblico “PIA JTF”, per € 5.101.754,36, a favore dell’Avviso pubblico “Nidi JTF”.

Rilevato che:

- l’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 entrata in vigore l’1 gennaio 2025 (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024), che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e che è stata adottata dal 1 aprile 2025, chiedendone l’implementazione e l’utilizzo per tutti gli adempimenti di natura statistica e amministrativa;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto l’obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
- Il DPR 66/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2025 e in vigore dal 23 maggio 2025, ha riformato l’intero assetto normativo nazionale riguardante le spese ammissibili nei progetti cofinanziati con fondi europei a gestione concorrente per il periodo 2021-2027.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere con l’aggiornamento dell’avviso e dei relativi allegati nn. 2 e 3 all’avviso “Programmi Integrati di agevolazione (PIA JTF)”, integrando e rettificando come di seguito specificato:

- l’avviso,
  - per aggiornare l’ultimo comma dell’art. 5, relativamente ai codici Ateco riguardanti i rifiuti in conseguenza alla conversione degli stessi nella “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2025” e dell’energia;
  - per aggiornare l’art. 15, commi 3 e 4, in merito agli adempimenti di rendicontazione e monitoraggio;
  - per recepire, all’art.19 comma 2 lett. i., l’obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy 30 gennaio 2025, n. 18, dal Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025 nonché dalla normativa tempo per tempo applicabile in materia;
- l’allegato 2,
  - per recepire all’art. 1.1 l’obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, di cui sopra;
- l’allegato 3,
  - per l’eliminazione del codice ATECO “35.24.00 – Stoccaggio di gas nell’ambito dei servizi di fornitura della rete”, presente nell’ultima versione per mero errore materiale;
  - per effettuare alcuni allineamenti e precisazioni scaturenti dalla conversione con i codici ATECO 2025, anche con riguardo alle categorie relative ai rifiuti.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini

secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previsti dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento (UE); qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione d'impatto di genere

La presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 con una stima di impatto positivo.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di procedere con l'aggiornamento dell'avviso e dei relativi allegati nn. 2 e 3 all'avviso "Programmi Integrati di agevolazione (PIA JTF)", integrando e rettificando come di seguito specificato:

- l'avviso,
  - per aggiornare l'ultimo comma dell'art. 5, relativamente ai codici Ateco riguardanti i rifiuti in conseguenza alla conversione degli stessi nella "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2025" e dell'energia;
  - per aggiornare l'art. 15, commi 3 e 4, in merito agli adempimenti di rendicontazione e monitoraggio;
  - per recepire, all'art.19 comma 2 lett. i., l'obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy 30 gennaio 2025, n. 18, dal Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025 nonché dalla normativa tempo per tempo applicabile in materia;
- l'allegato 2,
  - per recepire all'art. 1.1 l'obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, di cui sopra;
- l'allegato 3,
  - per l'eliminazione del codice ATECO "35.24.00 – Stoccaggio di gas nell'ambito dei servizi di fornitura della rete", presente nell'ultima versione per mero errore materiale;
  - per effettuare alcuni allineamenti e precisazioni scaturenti dalla conversione con i codici ATECO 2025, anche con riguardo alle categorie relative ai rifiuti.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Di trasmettere il presente atto dirigenziale in forma integrale:

- al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- al soggetto delegato per l'attuazione degli avvisi pubblici di cui all'Azione 2.6 del PN JTF 2021/2027 Puglia Sviluppo S.p.A..

Di pubblicare il presente atto dirigenziale in forma integrale nel portale www.sistema.puglia.it e, ai sensi degli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione "Amministrazione trasparente"/Sottosezione di I livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"/ Sottosezione di II livello "Criteri e modalità".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
158_DIR_2026_00163_Avviso_PIA JTF.pdf - 2836e611124a13b72058fe95429d136cfd32980668989f7d678491c07b9d82e8
158_DIR_2026_00163_Allegato2_PIA JTF.pdf - 68c49765d59f3cbf4bb71c1b82e0dd3bc56ff4cfec9201cca5997ed14cb5117f
158_DIR_2025_00163_Allegato3_PIA JTF.pdf - c6281abc633386045ac606625ea14c0f4f50e6a463d0d4153daf27908ba80d43

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 158/DIR/2026/00163
Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. "Responsabile di Sub-azioni 1.2.8 e 1.11.5 del PR 2021/27"
  Tamara Cuccovillo

- E.Q. "Responsabile di Sub-azioni 1.1.3, 1.2.3, 1.7.3, 1.9.4/9, 1.10.8, 1.13.3, 2.2.3 del PR 2021/27"
  Ermanno De Filippis

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore

AVVISO PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE TARANTO

PIA TARANTO

PUGLIA | COESIONE ITALIA 21-27 JTF | Cofinanziato dall'Unione europea | Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud | REGIONE PUGLIA

Sommario

Premesse 2
Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO 2
Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto 2
Art. 2 - Definizioni 6
Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria 6
Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 6
Art. 4 - Soggetti beneficiari 6
Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse 7
Art. 6 - Localizzazione 8
Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI 8
Art. 7 - Progetti ammissibili 8
Art. 8 - Entità delle spese agevolabili 9
Art. 9 - Intensità delle agevolazioni 9
Art. 10 - Spese ammissibili 11
Art. 11 - Spese non ammissibili 13
Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 14
Art. 12 - Fase di accesso 14
Art. 13 - Presentazione ed istruttoria del progetto definitivo 15
Art. 14 - Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto 15
Art. 15 - Monitoraggio 16
Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI 16
Art. 16 - Durata e termini di realizzazione del progetto 16
Art. 17 - Cumulo 17
Art. 18 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale) 17
Art. 19 - Revoche 17
Art. 20 - Variazioni al programma approvato 19
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI 19
Art. 21 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 19
Art. 22 - Pubblicità e trattamento dei dati personali 20
Art. 23 - Norme anticorruzione 21
PER INFORMAZIONI: 21

PUGLIA | COESIONE ITALIA 21-27 JTF | Cofinanziato dall'Unione europea | Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud | REGIONE PUGLIA

Premesse

1. Il presente Avviso rende operativi:
   - le disposizioni previste dal I Regolamento (UE) 2021/1056 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30 giugno 2021, pag. 1) d'ora in avanti "Regolamento JTF";
   - la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9764 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il summenzionato Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, comprensivo dei Piani Territoriali per una transizione giusta;
   - il decreto del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del 13 febbraio 2025 che approva, nell'ambito del JTF ITALIA 2021-2027, il Piano Esecutivo di Taranto PT JTF- Provincia di Taranto;
   - gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030 - (d'ora in avanti S3), approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022;
   - gli obiettivi strategici della strategia regionale per la Parità di Genere come definiti nell'ambito dell'Agenda di Genere (D.G.R. 1466 del 15 settembre 2021);
   - gli indirizzi della "*Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)*".
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 123/1998 e ss.mm.ii.).
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che procederà alla sua attuazione mediante il coinvolgimento del Soggetto Delegato, nominato con Delibera di Giunta regionale n. 854 del 19/06/2025.
4. Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa secondo quanto disposto con la succitata D.G.R.

Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO

Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto

1. Il presente Avviso è attuato in ottemperanza al Piano Esecutivo e al PR Puglia richiamati in premessa e rientra nell'ambito del PN JTF Italia 2021-2027 – Piano territoriale della Provincia di Taranto, che mira a fornire uno specifico sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica. Taranto rappresenta, in tale contesto, uno dei territori maggiormente colpiti dalla transizione a causa della dipendenza dai combustibili fossili e da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, e verso il quale il presente Avviso concentra risorse volte alla transizione giusta, attraverso la diversificazione economica, la riqualificazione professionale e il risanamento ambientale del territorio nonché il contributo alla mitigazione agli effetti della transizione verso un'economia neutra e circolare, ai processi di transizione in atto anche per quanto concerne lo sviluppo di nuove filiere tecnologiche strategiche funzionali agli obiettivi e processi di diversificazione economica del territorio. L'azione è coerente con il Reg. 1056/2021 e intende rispondere al peggioramento del contesto occupazionale nell'area e al disagio sociale derivanti dalla crisi delle imprese locali interessate dagli effetti della transizione energetica.
   Con il presente Avviso sono stabiliti criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle medie e alle piccole imprese per sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate adottando un approccio ampio all'innovazione, che include gli ambiti sociale ed economico. L'obiettivo specifico del programma JTF è quello di consentire al territorio di Taranto di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione nonché la reingegnerizzazione dei cicli produttivi e avviare/consolidare processi di economia circolare.
   In quest'ottica è assicurato il sostegno alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica ed industriale, investimenti produttivi, sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente,

per la transizione industriale, per l'imprenditorialità e per l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti oltre all'acquisizione di servizi avanzati di sostegno (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) e di sviluppo dei processi di innovazione al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico, sviluppandone le specializzazioni produttive e costituisce una procedura attivabile nell'ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027.

2. Lo strumento PIA Taranto intende agevolare gli investimenti in R&S delle Medie e Piccole Imprese, facilitando l'accesso alla ricerca e promuovendo la circolazione delle competenze tra mondo universitario e della ricerca e le imprese, migliorando così l'integrazione tra sistema della ricerca e sistema imprenditoriale ed aumentando il livello di digitalizzazione della Puglia.
   Inoltre, in linea con la Strategia industriale europea e la Strategia per le PMI, risulta confermata l'esigenza di ampliare e consolidare la competitività attraverso la ricerca, l'innovazione e gli investimenti produttivi, in coerenza con le sfide e gli ambiti tematici individuati nella S3.
3. Il presente Avviso intende sostenere gli investimenti delle PMI con le finalità previste dall'articolo 8 del Regolamento JTF, di cui alla lettera a), c), d), e), h), J) e k):
   - far fronte alle nuove sfide imposte dall'innovazione e dalla transizione ecologica e digitale, attraverso la reingegnerizzazione dei cicli produttivi e l'avvio/consolidamento di processi di economia circolare;
   - sostenere il posizionamento delle PMI nelle catene globali del valore a livello nazionale ed internazionale;
   - sostenere la diffusione della ricerca e dell'innovazione per accrescere la competitività del sistema produttivo dell'area;
   - aggregare competenze, sia tra imprese interessate a promuovere programmi congiunti di ricerca, sia tra imprese e organismi ed enti di ricerca, anche per creare e rafforzare le filiere verticali e orizzontali nei diversi settori, introducendo un concetto di contaminazione e scambio di esperienze e conoscenze agevolare l'accesso al mercato dei capitali, al credito e alla finanza innovativa da parte delle PMI;
   - sostenere e qualificare l'occupazione inclusa l'occupazione femminile.
4. I contributi per le iniziative di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento JTF nonché dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria - GBER).

Articolo del GBER	Articolo del presente Avviso
Articolo 25 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo	Art. 7 comma 1 lettera a) Art. 10 comma 2
Articolo 28 Aiuti all'innovazione a favore delle PMI	Art. 7 comma 1 lettera b) Art.10 comma 3 lettera a)
Articolo 29 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione	Art. 7 comma 1 lettera b) Art.10 comma 3 lettera b)
Articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti	Art. 7 comma 1 lettera c) Art.10 comma 4
Articolo 31 Aiuti alla formazione	Art. 7 comma 1 lettera d) Art.10 comma 9
Articolo 38 Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici	Art. 7 comma 1 lettera e) Art.10 comma 12 lettera a)
Articolo 41 Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento	Art. 7 comma 1 lettera e) Art.10 comma 12 lettera b)
Articolo 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza	Art. 7 comma 1 lettera f) Art.10 comma 13
Articolo 19 Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere	Art. 7 comma 1 lettera f) Art.10 comma 14

5. In data 01/07/2021 è entrato in vigore, inoltre, il Regolamento (UE) n. 2021/1060 Disposizioni Comuni (RDC).
6. Il presente Avviso dà attuazione al Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021che ha istituito il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF). Gli obiettivi del JTF sono di attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti nonché promuovere una transizione socioeconomica equilibrata. In linea con l'obiettivo specifico del JTF, le azioni sostenute dallo stesso JTF contribuiscono direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale.
7. La strategia del PN JTF 2021-2027- Piano territoriale della Provincia di Taranto si plasma sul contesto economico e sociale attuale e punta a favorire la crescita complessiva del territorio secondo un modello sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale per associare all'ampliamento e potenziamento della base produttiva l'innovazione tecnologica, la stabilità sociale, l'attrattività e l'apertura internazionale, la riduzione dell'impatto sull'ambiente. Nello scenario specifico del presente avviso, il JTF sostiene investimenti strategici dedicati a sostenere la transizione giusta per una nuova identità e competitività per l'area di Taranto attraverso la ricerca, gli investimenti produttivi e lo sviluppo dei processi di innovazione, sullo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti e l'acquisizione di servizi avanzati di sostegno (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)
8. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del PN JTF Piano territoriale della Provincia di Taranto:

Priorità:	**2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto**
Obiettivo specifico	Il Fondo (JTF) ha l'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)
	2.6 Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI

9. In coerenza con la S3, il presente Avviso intende promuovere iniziative riconducibili a quattro driver "trasversali" che determinano sfide e opportunità per tutte le filiere:
   a. la sostenibilità ambientale e l'economia circolare
   b. le tecnologie dell'informazione per l'industria e la società
   c. le scienze della vita e le tecnologie per la salute
   d. la crescita blu e l'economia del mare.

   Le filiere di innovazione sono individuate come segue:

   1) *Meccanica avanzata, elettronica e automazione*

      Aree di Innovazione
      - Nuovi materiali
      - Connettività avanzata
      - Intelligenza artificiale
      - Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate
      - Automazione e robotica
      - Sensoristica

   2) *Automotive*

      Aree di Innovazione
      - Elettrificazione dei sistemi di propulsione
      - Sistemi di propulsione ibridi e combustibili alternativi
      - Connettività avanzata
      - Intelligenza artificiale
      - Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate

   3) *Aerospazio*

Aree di Innovazione

- Tecnologie e applicazioni dei sistemi a guida autonoma e a pilotaggio remoto
- Tecnologie di fabbricazione aeronautica
- Microsatelliti e servizi spaziali

4) *Agroalimentare*

Aree di Innovazione

- Transizione ecologica
- Qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare
- Nutraceutica
- Agricoltura intelligente
- Tutela delle produzioni locali

5) *Sistema casa*

Aree di Innovazione

- Efficienza energetica negli edifici
- Eco-progettazione applicata ai mobili e agli elementi di arredo
- Casa intelligente e sicura

6) *Sistema moda*

Aree di Innovazione

- Nuovi tessuti e applicazioni
- Sostenibilità ambientale e circolarità dei prodotti

7) *Industria della salute e servizi sanitari*

Aree di Innovazione

- Salute digitale
- Medicina predittiva, personalizzata e di precisione
- Diagnostica avanzata
- Sistemi medicali
- Tecnologie per la riabilitazione, l'invecchiamento attivo e ambient assisted living
- Telemedicina
- Dispositivi medici e farmaci innovativi

8) *Sistemi energetici e ambientali*

Aree di Innovazione

- Monitoraggio ambientale
- Recupero ambientale
- Recupero, riciclo e valorizzazione rifiuti
- Gestione intelligente dei sistemi energetici
- Tecnologie per l'energia e l'efficienza energetica

9) *Industrie culturali, creative e del turismo*

Aree di Innovazione

- Fruizione eventi culturali
- Gestione intelligente dei beni culturali
- Turismo intelligente e sostenibile
- Sviluppo di nuovi contenuti e servizi innovativi connessi

10) *Servizi avanzati*

Aree di Innovazione

- Logistica di ultimo miglio green
- Logistica intelligente
- Sicurezza informatica e privacy
- Cloud Computing
- Big data e data fusion
- Intelligenza artificiale
- Informatica sanitaria
- Open science.

10. Le filiere e le Aree di innovazione possono essere, a loro volta, collegabili alle seguenti KETs - Tecnologie chiave abilitanti:
    - produzione avanzata
    - materiali avanzati
    - tecnologie per le scienze della vita
    - micro/nanoelettronica e fotonica
    - tecnologie e industrie digitali
    - sicurezza e connettività.
11. Le tipologie di azione sono compatibili con il principio "*Do No Significant Harm*" (d'ora in avanti DNSH) in quanto sono state valutate sulla base delle linee guida tecniche del RRF (Recovery and Resilience Facility).
12. L'Avviso contribuisce al perseguimento di indicatori di output ed indicatori di risultato, secondo quanto riportato nel PN JTF di cui alle premesse del presente Avviso. L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nella "Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni" Versione 2 - approvata a seguito di procedura scritta 24/07/2023 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni si applicano alle pertinenti disposizioni del presente Avviso e sono riportate nel Glossario denominato Allegato n. 1 (Glossario) parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dalla data indicata nella Determina Dirigenziale di approvazione del presente avviso.
2. Le risorse complessive disponibili inizialmente destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 73.504.139,00 milioni di euro a valere sul PN JTF 2021-2027.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare istanza di agevolazioni di cui al presente Avviso singolarmente o in associazione con altre PMI:
   a) le medie imprese come da definizione di cui all'Allegato I del GBER, che alla data di presentazione della domanda abbiano già approvato almeno due bilanci;
   b) le micro e piccole imprese come da definizione di cui all'Allegato I del GBER, con un fatturato medio nell'ultimo triennio di almeno € 1 milione;
   c) le imprese innovative e le start up innovative solo se in aderenza con altre PMI in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) o b);
   d) le imprese innovative e le start up innovative singolarmente nei seguenti casi alternativi:
      i. se dimostrano di avere avviato un progetto di R&S che abbia generato un prodotto / servizio nuovo o sensibilmente migliorato rispetto allo stato dell'arte, avendo raggiunto un risultato oggettivo e apprezzabile/misurabile almeno di TRL[1] n. 4;
      ii. se dimostrano l'impiego di fondi destinati al cofinanziamento dell'investimento proposto, tali da assicurare l'industrializzazione del progetto che abbia conseguito un livello di maturità tecnologica elevato (almeno pari al TRL n. 7);
      iii. se dimostrano di avere concluso positivamente un progetto TecnoNidi e possano essere ricondotti ad una delle due fattispecie precedenti.
   e) le imprese non attive se controllate rispettivamente da impresa di media dimensione che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda o da piccola impresa con un fatturato medio nell'ultimo triennio di almeno € 1 milione, che assumono la responsabilità del Programma Integrato di Agevolazione;

[1] TRL: Technology readiness levels o Livello di maturità tecnologica, come definita dalla Commissione Europea nel documento di Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020, indica una metrica di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo ed è basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (ricerca di base) e 9 il più alto (prima produzione).

f) le imprese attive se controllate rispettivamente da impresa di media dimensione che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda o da piccola impresa con un fatturato medio nell'ultimo triennio di almeno € 1 milione, che assumono la responsabilità del Programma Integrato di Agevolazione.

2. Le piccole e medie imprese e imprese innovative, in regime di contabilità ordinaria, aderenti al Programma Integrato di Agevolazione presentato dalla media/piccola impresa proponente di cui al precedente comma - che assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale - devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso, ad eccezione delle start up innovative.
3. Il Programma Integrato di Agevolazione deve presentare spese ammissibili di competenza della PMI proponente almeno pari al 50% dell'investimento complessivo.
4. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i requisiti previsti dall'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse

1. Sono ammissibili le iniziative di cui alla "Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 (GU Serie Generale n.302 del 27/12/2024), come da Allegato n.3 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Ai sensi del regolamento JTF (art.9) il Fondo non sostiene:
   a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
   b) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
   c) un'impresa in difficoltà, quale definita all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti «de minimis» a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;
   d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.
3. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 del GBER, il presente Avviso non può riguardare:
   a. gli aiuti per le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
   b. gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
   c. gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura[2];
   d. gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
   e. gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
      i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
      ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Inoltre, come disposto dall'articolo 13 del GBER, gli aiuti a finalità regionale (investimenti produttivi) non sono applicabili agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché dei settori siderurgico, della lignite e del carbone.
Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la Pianificazione e Programmazione vigente nel settore di gestione dei rifiuti, le proposte progettuali di cui alla Divisione 38 dei codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, AGER, Sezione Competitività e Puglia Sviluppo S.p.A.
Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori.
Le tariffe applicate dovranno essere esposte nel business plan e dovranno tenere conto dei benefici rivenienti dall'agevolazione richiesta sul piano economico finanziario dell'impresa. Inoltre, con riferimento alla Divisione 38.1 (raccolta dei rifiuti) qualora l'agevolazione richiesta riguardi gli investimenti per acquisto di beni, attrezzature ed impianti che rientrano in un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene

[2] disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

urbana per i quali sia prevista la remunerazione di un corrispettivo all'impresa da parte dell'ente affidante, tale corrispettivo deve essere rideterminato, in sede di predisposizione del Piano Economico Finanziario e successiva articolazione tariffaria, in misura pari al valore dell'agevolazione, con la finalità di ridurre le tariffe a carico dell'utenza.
Infine, con esclusivo riferimento ai progetti ricadenti nell'ambito della sottocategoria "38.23.00 Altre attività di recupero dei rifiuti" saranno valutate esclusivamente le iniziative che prevedano il trattamento del rifiuto prodotto (in termini di prima produzione) nell'ambito della Regione Puglia.
Le tariffe applicate dovranno essere esposte nel business plan e dovranno tenere conto dei benefici rivenienti dall'agevolazione richiesta sul piano economico finanziario dell'impresa. Inoltre, con riferimento alla Divisione 38.1 (raccolta dei rifiuti) qualora l'agevolazione richiesta riguardi gli investimenti per acquisto di beni, attrezzature ed impianti che rientrano in un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana per i quali sia prevista la remunerazione di un corrispettivo all'impresa da parte dell'ente affidante, tale corrispettivo deve essere rideterminato, in sede di predisposizione del Piano Economico Finanziario e successiva articolazione tariffaria, in misura pari al valore dell'agevolazione, con la finalità di ridurre le tariffe a carico dell'utenza.
Si chiarisce che le classi 38.21 e 38.23 si riferiscono agli impianti che effettuano tutte le vere operazioni di recupero, ivi compresi gli impianti che effettuano i veri trattamenti biologici o chimico-fisici con esclusione di altre forme di gestione come i semplici stoccaggi o ricondizionamenti (operazioni D8 e D9 dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), finalizzati alla trasformazione dei rifiuti in materie prime secondarie (end of waste), comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica e/o chimica. Sono esclusi, altresì, i termovalorizzatori (operazione R1 di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."
Con riferimento al codice Ateco 20.51.00 "Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.", sono ammissibili gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi e i combustibili liquidi da biomassa solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.
Con riferimento al codice Ateco 35.21.00 è ammissibile la produzione di biogas e biometano con tenore calorico specifico mediante depurazione, miscelatura e altri processi solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.

Art. 6 - Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Provincia di Taranto.
2. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, «delocalizza» sia secondo quanto disposto nella sua attuale formulazione dall'articolo 2 Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale del GBER, punto 61bis, sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
3. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione, anche con particolare attenzione all'occupazione femminile. Tale obbligo è assunto per l'anno a regime e i successivi tre anni.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Il Programma Integrato di Agevolazione Taranto, rivolto alle medie e piccole imprese ed alle PMI e alle start up innovative, deve essere costituito da:
   a) progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
   che possono essere integrati con:
   b) progetti di Innovazione;
   c) investimenti produttivi;
   d) progetti formativi;
   e) investimenti a favore della tutela ambientale;

f) acquisizione di consulenze specialistiche, programmi di Internazionalizzazione e di partecipazione a fiere.

2. I programmi di investimento ammissibili sono, pertanto, i progetti di Ricerca e Sviluppo promossi da medie o piccole imprese, anche in collaborazione effettiva con PMI/start up innovative al fine di aggregare competenze, rafforzare filiere e creare sinergie, ampliando la catena del valore e potenziando il tessuto produttivo dell'area.
3. Per "collaborazione effettiva" si intende la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
4. I progetti delle start up innovative e delle imprese innovative singole sono ammissibili se è soddisfatto almeno uno dei requisiti di cui al precedente articolo 4 comma 1 lettera d.
5. Gli investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione devono soddisfare l'effetto di incentivazione secondo quanto previsto dall'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
6. Con il Programma Integrato di Agevolazione si possono realizzare anche investimenti produttivi in unità locali ubicate/da ubicare a Taranto e/o nella relativa provincia e può essere previsto l'acquisto di servizi per l'Innovazione tecnologica, strategica, organizzativa delle imprese, anche attraverso interventi di tutela ambientale ed energetica e di consulenze specialistiche inclusa l'internazionalizzazione.
7. Inoltre, possono essere previsti interventi di qualificazione delle competenze volti alla trasformazione digitale, alla transizione industriale sostenibile, alla transizione ecologica ed alla riconversione green, anche promuovendo azioni di raccordo tra istruzione terziaria / universitaria e sistema produttivo, in stretta correlazione con la strategia regionale di specializzazione intelligente.
8. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a tramettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione.

Art. 8 - Entità delle spese agevolabili

1. Le istanze di accesso devono riguardare programmi di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili del Programma Integrato di Agevolazione non inferiore a 1 milione di euro.
2. I Programmi Integrati di Agevolazione Taranto devono riguardare programmi di investimento produttivo di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili:
   a. fino a 50 milioni di euro per le Medie imprese;
   b. fino a 40 milioni di euro per le Piccole imprese;
   c. fino a 20 milioni di euro per le imprese innovative e per le Start Up innovative singole;
   d. 0,5 e 5 milioni di Euro per le start up innovative e per le imprese innovative aderenti.
3. I costi per Ricerca Industriale e in Sviluppo Sperimentale non possono eccedere 40 milioni di euro per Programma Integrato di Agevolazione.
4. I costi per l'innovazione a favore delle PMI non possono eccedere 3 milioni di euro.
5. I costi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione non possono eccedere 5 milioni di euro.
6. I costi per la formazione non possono eccedere 2 milioni di euro.
7. Gli investimenti a favore della tutela ambientale non possono eccedere 10 milioni di euro.
8. Le spese per servizi di consulenza e di internazionalizzazione non possono superare 0,5 milione di euro; le spese per la partecipazione alle fiere non possono superare 0,5 milione di euro.

Art. 9 - Intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni per i progetti in ricerca e sviluppo, compresa l'eventuale maggiorazione, non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'importo ammissibile, i seguenti limiti per impresa:
   i. se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 35 milioni di euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale;

ii. se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 25 milioni di euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;

2. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alla lettera a) dell'articolo 7 comma 1, per ciascun beneficiario non supera:
   a) il 60 % per le medie imprese ed il 70 % per le piccole imprese dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
   b) il 35 % per le medie imprese ed il 45 % per le piccole imprese dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

   Tale intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
   I. il progetto:
      a) prevede la collaborazione effettiva tra imprese e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o
      b) prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
   II. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
3. Le agevolazioni per l'Innovazione delle PMI sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile. Il limite degli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato è pari a 1 milione di Euro per progetto.
4. Le agevolazioni per l'Innovazione dei processi e dell'organizzazione non superano il 50% dei costi ammissibili.
5. Per Investimenti Produttivi le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alla lettera c) dell'art. 7 comma 1 sono concesse, sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:
   - 50% per le medie imprese;
   - 60% per le piccole imprese.

   Nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le imprese potranno indicare nel piano economico finanziario una combinazione di percentuali per gli investimenti in capitale fisso e attivi immateriali (a) e per i costi salariali (b), purché la combinazione tra i costi (a) e (b) non ecceda i limiti sopra indicati.
6. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le percentuali di agevolazione di cui al comma precedente potranno essere aumentate fino al 10 % in ragione delle premialità riportate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Tali agevolazioni non potranno eccedere i limiti stabiliti dalla Aiuto di Stato SA.107312 (2023/N) – Italia – Seconda modifica della Carta degli Aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) — Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta (JTF) *C(2023) 3913 final* del 19.6.2023.
7. Per gli Investimenti Produttivi, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 14 del GBER, paragrafo 13: "*Gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o a un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento*".
8. In relazione agli Aiuti per la Formazione, l'intensità di aiuto non supera:
   - per le medie imprese il 60 % dei costi ammissibili.
   Tale intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
   - per le piccole imprese il 70 % dei costi ammissibili.
9. Per gli Investimenti a favore della tutela ambientale e sostenibilità, l'intensità di aiuto non supera relativamente ad:
   a. Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica il:
      - 55% per le medie imprese dei costi ammissibili;

- 65% per le piccole imprese dei costi ammissibili.

b. Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento il:
   - 55% per le medie imprese dei costi ammissibili;
   - 65% per le piccole imprese dei costi ammissibili.

10. Le agevolazioni relative ai servizi di consulenza specialistiche e di internazionalizzazione per le imprese di cui al comma 13 del successivo articolo 10 e di partecipazione a fiere di cui al comma 14 del successivo articolo 10 sono concesse alle PMI nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
11. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del GBER, nella sua attuale formulazione: "*Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto*". Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all'adozione della determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto.

Art. 10 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute nell'arco di durata del progetto e strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi, come dettagliate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Nell'ambito dei programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera a) sono ammissibili le seguenti spese:
   a. personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
   b. strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
   c. costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
   d. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
   e. spese generali e altri costi di esercizio.
3. I progetti di innovazione di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera b), sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:
   a) Innovazione a favore delle PMI:
      a. i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
      b. i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
      c. i costi per i servizi di consulenza e di sostegno/supporto all'innovazione.
   b) Innovazione dei processi e dell'organizzazione:
      a. le spese di personale;
      b. i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
      c. i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
      d. le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
4. Gli Investimenti Produttivi riguardano un "investimento iniziale" che consiste in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a:
   a. la creazione di un nuovo stabilimento;
   b. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
   c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento;
   d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.

   L'investimento iniziale può anche riguardare l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha

relazioni con il venditore. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non è considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce, pertanto, un investimento iniziale.

5. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in capitale fisso (attivi materiali) sono ammissibili:
   a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento produttivo; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %;
   b. opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile);
   c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
   d. studi preliminari di fattibilità e spese per progettazioni e direzione lavori.
6. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in attivi immateriali sono ammissibili l'acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
7. I programmi relativi agli Investimenti Produttivi agevolano, inoltre, i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni.
8. I soggetti beneficiari delle agevolazioni relative all'Investimento Produttivo sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno tre anni dalla data di completamento dell'investimento.
9. Sono ammissibili gli Interventi formativi connessi al progetto proposto e rivolti al personale coinvolto, attinenti alle nuove competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità, a titolo non esaustivo in materie tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi ed altro.
10. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
11. Nell'ambito degli interventi formativi, i costi ammissibili sono calcolati attraverso l'utilizzo di opzioni semplificate di costi, previste dal Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023 per le Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate di cui al punto 3 dell'Allegato al citato regolamento. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in due Costi Standard Unitari ora/partecipante, che definiscono il parametro di riferimento per il calcolo complessivo, secondo la durata, del programma formativo ammissibile. Il Costo unitario 1 - Tariffa oraria - formazione di persone occupate, potrà essere riconosciuto per partecipante per ora alle attività formative attuate. Il Costo unitario 2 - Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione, non potrà essere riconosciuto in presenza di costi salariali ammissibili di cui all'art. 9 del presente Avviso, per il medesimo partecipante. L'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso specifica le condizioni per il sostegno agli interventi formativi, pena l'inammissibilità delle spese sostenute.
12. Sono ammissibili anche investimenti a favore della tutela ambientale per:
    a) Misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
    b) Investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.
13. Sono altresì ammissibili i servizi di consulenza strettamente connessi al progetto con la finalità di migliorare il posizionamento competitivo delle imprese oltre che di accompagnare, orientare e consolidare la transizione digitale, ecologica ed energetica, in chiave di innovazione e di Smart Specialization Strategy. Le spese ammissibili riguardano:
    * servizi reali di implementazione di nuovi modelli organizzativi (non presenti in azienda antecedentemente all'investimento) attraverso l'introduzione di nuove soluzioni gestionali, volte ad aumentare la produttività e la performance economica, inclusa la trasformazione in Società Benefit e o B Corp. Tali operazioni potranno avvenire anche attraverso l'affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio prevedendo anche la figura del Temporary Manager (che abbia almeno tre anni di esperienza nei servizi effettuati), esclusa l'attività ordinaria di consulenza legale, finanziaria e fiscale. Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
    * elaborazione e attuazione di una digital strategy elaborata da un Digital Manager finalizzata ad accompagnare le scelte di investimento, valorizzando gli strumenti e le risorse aziendali, a partire dalla

determinazione di bisogni specifici e KPI, che coinvolga utenti e stakeholder, individuando gli asset digitali più appropriati alla transizione;

* definizione di strategie di marketing, ideazione di immagine coordinata dell'azienda connessa con il prodotto/servizio realizzato, compresa la progettazione di marchi e loghi identificativi, messa a punto di programmi di penetrazione commerciale, definizione e implementazione di strategie distributive, organizzazione, costruzione e formazione di reti di vendita aziendali, gestione in outsourcing di reti di vendita;
* l'acquisizione di servizi di consulenza per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali che riguardano l'e-business (incluse le spese relative al cloud) e la certificazione in ambito di parità di genere, di prodotto, di ambiente, di responsabilità sociale ed etica;
* Spese per servizi di consulenza specialistica in internazionalizzazione finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale e ad aumentare la capacità competitiva sui mercati internazionali anche attraverso consulenze specialistiche prestate dalla figura del temporary export manager e/o digital export manager come definito all'Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale al presente Avviso.

14. Sono ammissibili anche i programmi di partecipazione a fiere che possono riguardare:
    * partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati quali workshop, eventi B2b, seminari, ecc. (compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess);
    * spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l'utilizzo di piattaforme di matching/ricerche profilate collegati alle fiere;
    * istituzione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, all'estero e/o in Italia di spazi espositivi / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri.
15. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese finanziabili sono riportati nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 11 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

a. le spese di pura sostituzione;
b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. i titoli di spesa regolati in contanti;
e. le spese di funzionamento;
f. le spese relative all'acquisto di scorte;
g. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
h. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
i. attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
j. le spese relative all'acquisto di mezzi mobili qualora non strettamente funzionali all'attività;
k. IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
l. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese di Ricerca e Sviluppo, delle spese relative alle consulenze per l'Innovazione, per la Formazione e per l'acquisizione di servizi.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le forniture "chiavi in mano" che non rispettino le condizioni di ammissibilità previste dall'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

PUGLIA | COESIONE ITALIA 21-27 JTF | Cofinanziato dall'Unione europea | Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud | REGIONE PUGLIA

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Fase di accesso

1. Le istanze devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line "Programmi Integrati di Agevolazione Taranto", mediante la registrazione e la compilazione di quanto previsto sulla piattaforma PugliaSemplice, disponibile al link https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/; al momento dell'invio, all'istanza viene assegnato un protocollo regionale, uno dell'O.I. ed un CUP per ogni impresa.
2. I Programmi Integrati di Agevolazione Taranto possono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso.
3. Le modalità di presentazione della domanda ed i documenti a corredo della stessa nonché il questionario *ex ante* da compilare, sono specificati nell'Allegato n. 4 Modulistica istanza di accesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
4. La predetta istanza di accesso descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del Programma Integrato di Agevolazione, il profilo delle imprese coinvolte che realizzano il programma di investimento, nonché l'ammontare e gli elementi distintivi dello stesso.
5. Il Soggetto Delegato, ricevute le istanze di accesso secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di sostenibilità e fattibilità del progetto.
6. I criteri di selezione sono articolati in:
   - criteri di ammissibilità formale, ovvero verifica della sussistenza dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante l'accertamento della conformità formale della documentazione presentata;
   - criteri di valutazione sostanziale, attraverso la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione:
   * alla coerenza con la strategia regionale di specializzazione intelligente;
   * all'impatto della proposta progettuale in termini di contenuto tecnologico e/o crescita potenziale del fatturato;
   * alla portata innovativa e trasferibilità della proposta;
   * alla realizzabilità tecnica ed ambientale e alla compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
   * al contributo alla mitigazione degli effetti della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare nelle aree oggetto di intervento con specifico riguardo all'impatto in termini di riduzione dei costi sociali (in primis occupazionali), economici e ambientali derivanti dalla transizione;
   * alla qualità della proposta in termini di:
     - validità tecnico-scientifica e relativo stadio progettuale;
     - definizione degli obiettivi, analisi di mercato, benefici attesi e risultati conseguibili;
     - coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti;
     - adeguatezza tecnico - organizzativa del soggetto proponente;
   * alla validità tecnico economica in termini di:
     - sostenibilità ed affidabilità dei soggetti coinvolti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
     - copertura finanziaria degli investimenti;
   * agli aspetti occupazionali e di qualificazione delle risorse.
7. Per l'esame del progetto di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione, Il Soggetto Delegato potrà avvalersi anche di un esperto (qualificato a livello di docente universitario o ricercatore iscritto al Registro digitale degli esperti del MUR), che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, che provvederà a valutare la rilevanza ed il potenziale innovativo della proposta, oltre che l'esperienza maturata in materia di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca.
8. Per gli aspetti tecnici ed energetici, Il Soggetto Delegato potrà avvalersi di esperti, iscritti ai propri albi pubblici.
9. Per la Sostenibilità Ambientale dell'investimento le verifiche saranno effettuate dalla Struttura del Referente per la Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nelle

apposite schede disponibili in piattaforma. In relazione al rispetto del principio del DNSH e della "Verifica Climatica", le imprese dovranno compilare compiutamente le apposite schede, secondo quanto indicato nella modulistica dell'istanza di accesso, che saranno valutate dalla Struttura referente per la Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia.

10. Il Soggetto Delegato potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta, mediante piattaforma telematica.
11. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nell'Allegato n. 5 Procedure e Criteri di valutazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
12. L'esito della valutazione potrà contenere eventuali indicazioni o prescrizioni per la fase successiva.
13. Sulla base delle verifiche effettuate, in caso di esito positivo, la Regione trasmette telematicamente la relativa Nota di ammissione dell'istanza alla fase di presentazione del progetto definitivo, rendendo disponibile su piattaforma (nella sezione Comunicazioni) anche la Relazione Istruttoria dell'OI.
14. Sulla base delle verifiche effettuate, in caso di esito negativo, la Regione trasmette telematicamente la relativa Nota di inammissibilità, rendendo disponibile su piattaforma (nella sezione Comunicazioni) anche la Relazione Istruttoria dell'OI.
15. L'ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che saranno adottati all'atto della concessione delle agevolazioni.
16. La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui ai punti precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza dell'istanza, entro il quale deve essere presentato il progetto definitivo corredato dalla documentazione indicata nella predetta comunicazione.
17. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 3 comma 2, la Regione si riserva di inibire la presentazione di ulteriori istanze.

Art. 13 - Presentazione ed istruttoria del progetto definitivo

1. Il progetto definitivo dovrà essere presentato telematicamente attraverso la procedura informatica della piattaforma telematica al sito https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/.
2. Il progetto definitivo deve essere trasmesso nei termini indicati nella comunicazione regionale e, decorso inutilmente tale termine, la proposta decade automaticamente.
3. Le modalità di presentazione del progetto definitivo ed i documenti a corredo dello stesso sono specificati nell'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
4. Il Soggetto Delegato effettua l'istruttoria del progetto definitivo secondo le Procedure e Criteri di valutazione indicate nel predetto Allegato n. 5, anche attraverso l'interlocuzione con il soggetto proponente.
   In tale fase sarà verificata la congruità e la pertinenza delle spese in relazione ai singoli programmi proposti, l'organicità e funzionalità del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione nonché la fattibilità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto, in relazione ai diversi programmi di intervento proposti.
5. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 12 comma 16, eventualmente prorogabile, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
6. Il Soggetto Delegato si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo precedente, mediante piattaforma telematica.
7. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta. In caso di esito positivo si procede secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

Art. 14 - Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto

1. Sulla base delle risultanze della fase istruttoria di cui all'articolo precedente, con atto dirigenziale della Sezione Competitività si approva la proposta, si determina l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti, si impegna la spesa e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del Disciplinare di cui al successivo comma.
2. La Regione ed i soggetti beneficiari sottoscrivono un Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono

determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei diversi programmi agevolati nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.

3. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Sezione Competitività, che adotta l'atto dirigenziale sulla base dell'istruttoria effettuata dal Soggetto Delegato. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, attraverso il sistema REGIS, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Programma Integrato di Agevolazione, il cui schema è disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia.
4. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli resi disponibili sul portale istituzionale della Regione Puglia.

Art. 15 - Monitoraggio

1. La Regione ed il Soggetto Delegato possono effettuare interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.
3. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione e la predetta dichiarazione di completamento dell'investimento dovranno essere compilate per l'inserimento nella piattaforma telematica.
4. Al fine di valutare l'impatto, l'efficacia, i risultati raggiunti e gli effetti prodotti dall'attuazione della misura in termini di crescita di produttività, di aumento di redditività, di stabilità economica e di incremento occupazionale, saranno rilevati dati di monitoraggio delle iniziative agevolate per il periodo di adempimento degli obblighi previsti e secondo le modalità esplicitate nel Disciplinare (art. 7.2), reso disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia; tali dati, infatti, saranno contenuti in un'apposita dichiarazione, che dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all'esercizio a regime. Contestualmente al primo caricamento di suddetta dichiarazione, l'impresa è tenuta alla compilazione telematica del questionario ex-post presente in piattaforma.
5. L'Organismo Intermedio Puglia del PN JTF, secondo quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo dell'O.I. Puglia e considerato che gli aiuti alla formazione sono caratterizzati da un elevato grado di immaterialità, è responsabile delle verifiche di gestione, ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021, ai fini dell'ammissibilità del contributo; è responsabile, inoltre, a campione, delle verifiche in itinere sul posto di regolare esecuzione, nonché delle verifiche amministrativo contabili.
6. All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dal PN JTF sulle diverse tematiche ambientali, per consentire il popolamento degli indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale, l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di rendersi disponibile ad eventuali richieste di informazioni e di dati, all'uopo necessarie.

Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 16 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di invio della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e può avere una durata massima di 36 mesi. Il termine di conclusione del progetto può essere prorogato secondo le modalità di cui al comma successivo.
   L'eventuale avvio dell'investimento prima della concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 14, non determina alcun diritto a favore dell'impresa, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale.
   Gli interventi formativi di cui all'articolo 10 comma 9 potranno essere avviati solo successivamente all'adozione della concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 14. L'impresa che intenda avviare i piani formativi prima della predetta concessione dovrà obbligatoriamente avanzare apposita richiesta ai fini dell'ottenimento di specifico nulla osta regionale. Tale richiesta potrà essere formulata esclusivamente dopo la presentazione del progetto definitivo ed implicherà che l'impresa sia in possesso di tutti gli elementi previsti per la fase di realizzazione del piano formativo, incluso il calendario delle attività

previste. Nel caso intervengano variazioni rispetto alla richiesta presentata, le stesse devono essere tempestivamente comunicate esclusivamente mediante piattaforma telematica, al fine di consentire all'Autorità di Gestione le opportune verifiche di cui al precedente articolo 15 comma 5.

2. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la stessa sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione e sia comunque compatibile con i termini di ammissibilità della spesa prevista dal Regolamento JTF.
3. Le date di avvio e conclusione del progetto realizzato in collaborazione tra più imprese devono riferirsi al progetto congiunto e non ai singoli interventi, anche qualora le imprese partner intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.

Art. 17 - Cumulo

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 "Cumulo" del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
   a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
   b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli Aiuti 2021 2027 ove pertinente.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.
5. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata dal GBER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
6. È consentito il concorso con misure agevolative aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, in misura non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
7. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
8. Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti produttivi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, la verifica di cumulabilità tiene conto dei limiti delle previsioni della Carta degli Aiuti di cui al precedente comma 2, ove pertinente.

Art. 18 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009.

Art. 19 - Revoche

1. Le agevolazioni sono revocabili dalla Regione, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, nei casi di seguito previsti.
2. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento ed al beneficiario per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
   a. per gli interventi oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, dal Soggetto Delegato S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;

b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
c. le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente comma 2 dell'articolo 6;
d. sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti;
e. si trasferisca altrove, si alieni o si destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione della Regione, i beni agevolati prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti;
f. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
g. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
h. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente e non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 18 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
i. non sia stato adempiuto l'obbligo di stipula della polizza catastrofale come introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023);
j. non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale nell'esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi per almeno il 90% dell'impegno assunto;
k. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
l. sia modificato, senza previa autorizzazione della Regione, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2025" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
m. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
n. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate, nonché la relazione e le attestazioni di cui al precedente art. 15, comma 3;
o. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
p. il Soggetto Beneficiario sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse e comunque tutti i dati previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.
4. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca totale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto. Tale importo sarà maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere precedenti lettere a, b, c, h, i, k.
5. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sotto elencate:
   a. qualora il Soggetto Beneficiario comunichi tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione dei beni agevolati dalle proprie immobilizzazioni e dall'uso previsto prima di tre anni dalla data di completamento dell'investimento. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di

mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso;

b. qualora la violazione della "clausola sociale" di cui all'articolo 18 del presente Avviso comporti la revoca parziale delle agevolazioni.
c. limitatamente agli importi di cui al precedente articolo 9 comma 6, qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale prevista;
d. qualora sopravvenga l'accertamento successivo, da parte di autorità competenti esterne, dell'inammissibilità di spese già sostenute e verificate dalla Regione. In tale circostanza sarà effettuata la rideterminazione del contributo attualizzato relativo all'importo dichiarato inammissibile ed oggetto di rettifica;
e. in tutte quelle ulteriori fattispecie, non riconducibili ai casi tassativamente elencati al precedente comma 2 del presente articolo e sanzionati con la revoca totale, nelle quali si accerti che la violazione/elusione delle obbligazioni assunte dal beneficiario per l'attuazione del programma di investimento;
f. il Soggetto Beneficiario realizzi l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano" senza rispettare le relative condizioni di ammissibilità stabilite nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

In tal caso, la revoca ha ad oggetto la sola parte dell'investimento per la quale si accerti la violazione/elusione.

6. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.
7. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

Art. 20 - Variazioni al programma approvato

1. Il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non costituiscono variazioni soggette ad autorizzazione, e sono quindi ammesse previa comunicazione :
   - le modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quanto dichiarato in fase istruttoria, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti;
   - le sostituzioni o modifiche dei beni previsti, purché non alterino la funzionalità e la coerenza complessiva del progetto;
   - le variazioni di costo nell'ambito delle spese per opere murarie e assimilate, a condizione che non incidano sul progetto costruttivo approvato. Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente devono essere comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
3. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, un incremento del contributo pubblico concesso o concedibile.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo relativo al presente Avviso è attribuito alla::
REGIONE PUGLIA
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari
Il **responsabile del procedimento** è Ermanno De Filippis
Eventuali comunicazioni possono essere inviate all'indirizzo istituzionale:
jtfpia.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.

PUGLIA | COESIONE ITALIA 21-27 JTF | Cofinanziato dall'Unione europea | Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud | REGIONE PUGLIA

Art. 22 - Pubblicità e trattamento dei dati personali

1. Ai fini della trasparenza e della pubblicità degli interventi cofinanziati dal PN JTF 2021–2027 il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), sui portali istituzionali della Regione Puglia (www.regione.puglia.it, https://pugliasemplice.sistema.puglia.it), nonché sul sito del Programma Nazionale JTF Italia (www.jtf.gov.it). Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso.
2. Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 DGPR, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
3. I dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente procedimento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
5. Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).
6. I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività espressamente nominati come "designati" o "persone autorizzate al trattamento". Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Competitività, mail: competitivita@regione.puglia.it.
7. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, ivi incluso Il Soggetto Delegato, che prendono parte ai processi operativi o che, in ottemperanza a specifici obblighi di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90).
8. Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet www.jtf.gov.it, www.regione.puglia.it e https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
9. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (rpd@regione.puglia.it).
10. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o, infine, potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
11. I dati saranno resi disponibili sul sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l'accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021 - 2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e

FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.

12. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del nell'ambito del PN JTF per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell'operazione. Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.

Art. 23 - Norme anticorruzione

Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia. Il mancato rispetto di tale divieto comporta la decadenza dalle agevolazioni, oltre all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Le imprese si impegnano altresì a rispettare integralmente la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa e conflitti di interesse, inclusi gli obblighi derivanti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Regione Puglia, come da DSAN previste nella modulistica relativa al presente Avviso.

PER INFORMAZIONI:
Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Corso Sonnino, 177, 70121 Bari.
PEC: itfpia.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it; piajtf.pugliasviluppo@pec.it.
Siti internet: www.regione.puglia.it; https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/; www.pugliasviluppo.eu.

Si fa presente che tutte le comunicazioni e/o informazioni di carattere generale pubblicate sul sito istituzionale nella pagina dedicata all'Avviso si considerano valide per tutti i destinatari interessati ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Analogamente, tutte le comunicazioni presenti nell'area di lavoro dedicata ad ogni istanza (c.d. cruscotto imprese) ed alle quali sono associate notifiche di cortesia automaticamente inviate dal portale pugliasemplice.sistema.puglia.it sul domicilio digitale speciale indicato nell'istanza o modificato successivamente da parte del richiedente mediante le funzioni del portale, si considerano valide per il destinatario interessato ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
E' onere del richiedente, pertanto, indicare correttamente la PEC nell'istanza e verificare costantemente che sia attiva e funzionante, al fine di ricevere le PEC di cortesia.

Allegati all'Avviso:

Allegato n.1 Glossario

Allegato n.2

Allegato n.3 Codici ATECO Ammissibili

Allegato n.4 Modulistica istanza di accesso

Allegato n.5 Procedure e Criteri di valutazione

PUGLIA

COESIONE ITALIA 21-27 | Cofinanziato dall'Unione europea | Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud | REGIONE PUGLIA

1

ALLEGATO 2

PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE TARANTO (PIA TARANTO)

pugliasviluppo

PUGLIA | COESIONE ITALIA 21-27 | Cofinanziato dall'Unione europea | Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud | REGIONE PUGLIA

Sommario

2

Premessa 3

1. Requisiti del soggetto proponente e dell'eventuale soggetto aderente (articolo 4 comma 4 dell'Avviso). 3

1.1 *Impegni del soggetto proponente e del soggetto aderente* 5

2. Progetti ammissibili (articolo 7 dell'Avviso) 5

3. Effetto incentivazione per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 7 comma 5 dell'Avviso) ed avvio e completamento del programma di investimento 7

4. Il progetto non arreca danni significati all'ambiente (articolo 7 comma 8 dell'Avviso) 8

5. Condizioni per la concessione della premialità (art. 9 comma 6 dell'Avviso) 10

6. Spese ammissibili (articolo 10 dell'Avviso) 11

6.1 Programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 12

6.1.1 Condizioni di maggiorazione 13

6.2 Programmi di Innovazione 13

6.2.1 Innovazione a favore delle PMI 15

6.2.2 Innovazione dei processi e dell'organizzazione 16

6.3 Investimenti Produttivi 17

6.4 Interventi formativi 21

6.5 Investimenti a favore della tutela ambientale 25

6.6 Programmi di consulenza 29

6.6.1 Consulenze specialistiche 29

6.6.2 Internazionalizzazione 31

6.6.3 Partecipazione a fiere 32

7 Presentazione dell'istanza di accesso 33

8 Presentazione del progetto definitivo 33

9 Regole per il riconoscimento delle spese in R&S&I (applicazione dei costi unitari semplificati) 36

10 Regole per il riconoscimento delle spese per Formazione (applicazione dei costi unitari semplificati) 44

11 Contrasto al lavoro non regolare: Clausola sociale (articolo 18 dell'Avviso) 47

12 Obblighi informativi 48

13 Obblighi di rendicontazione e monitoraggio 48

pugliasviluppo

Premessa

Il presente documento non è sostitutivo della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, bensì fornisce le indicazioni di carattere generale definendo le procedure operative riguardanti la presentazione del progetto e la realizzazione dello stesso.

La Regione Puglia e/o l'Organismo Intermedio si riservano di modificare ed integrare quanto riportato in questa versione del documento.

1. Requisiti del soggetto proponente e dell'eventuale soggetto aderente (articolo 4 comma 4 dell'Avviso)

Il soggetto proponente ed aderente devono possedere i seguenti requisiti alla data della presentazione dell'istanza di accesso che saranno attestati mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

f) operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;

g) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

h) non dover restituire / ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;

i) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

j) rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 17 dell'Avviso pubblico, nonché non avere ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al cumulo di cui all'art. 8 del GBER e non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto;

k) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i;

l) essere in regola con il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sui piano nazionale, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

m) non aver effettuato una **delocalizzazione** verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

n) non avere / aver avviato, anche a livello di gruppo, investimenti iniziali relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (provincia) nei tre anni precedenti per un importo pari a _____ (importi in migliaia di euro);

o) non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

p) non essere impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

1.1 *Impegni del soggetto proponente e del soggetto aderente*

Il soggetto proponente ed aderente si impegnano mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- all'obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy 30 gennaio 2025, n. 18, dal Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025 nonché dalla normativa tempo per tempo applicabile in materia;
- al mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni per almeno 3 anni dalla data di completamento dell'investimento;
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- ad adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Puglia, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente. Non rientrano in questa fattispecie i contratti stipulati a seguito di procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale;
- a rispettare integralmente la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa e conflitti di interesse, inclusi gli obblighi derivanti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Regione Puglia.

2. Progetti ammissibili (articolo 7 dell'Avviso)

Come chiarito al comma 7 dell'articolo 1, il JTF sostiene investimenti strategici dedicati a sostenere la **transizione giusta** per una nuova identità e competitività per l'area di Taranto su tre direttrici principali:

- Ambiente
- Diversificazione economica
- Rafforzamento delle competenze per la transizione e inclusione sociale.

Con riferimento al comma 5 dell'articolo 7, le imprese innovative e le start up innovative possono presentare un progetto singolarmente nei seguenti casi alternativi:

i. se dimostrano di avere avviato un progetto di R&S che abbia generato un prodotto / servizio nuovo o sensibilmente migliorato rispetto allo stato dell'arte, avendo raggiunto un risultato oggettivo e apprezzabile/misurabile almeno di TRL[1] n. 4.

La tabella seguente riporta la definizione di TRL come definita dalla Commissione Europea nel documento "Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124".

TRL non agevolabili	
TRL 1	osservazione dei principi fondamentali
TRL 2	formulazione di un concept tecnologico
TRL 3	proof of concept sperimentale
TRL 4	validazione tecnologica in ambiente di laboratorio
TRL agevolabili	
TRL 5	validazione tecnologica in ambito industriale
TRL 6	dimostrazione della tecnologia in ambito industriale
TRL 7	dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale
TRL 8	definizione e qualificazione completa del sistema
TRL 9	dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico).

Sono agevolabili, pertanto, le proposte progettuali le cui attività riguardino le fasi della ricerca con un livello di maturità tecnologica rientrante almeno nella "validazione tecnologica in ambito industriale" puntando a conseguire fasi successive, privilegiando lo sviluppo e/o l'utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies, "KETs"). Si chiarisce che l'impresa rientra in tale fattispecie qualora gli obiettivi realizzativi raggiungano il TRL n.7; oltre tale livello di maturità tecnologica, si configura la fattispecie di cui al successivo punto ii.

L'impresa dovrà produrre documentazione atta a dimostrare tale livello di maturità con una relazione a firma dell'esperto scientifico / responsabile del progetto in possesso di adeguate competenze.

ii. se dimostrano l'impiego di fondi destinati al cofinanziamento dell'investimento proposto, tali da assicurare l'industrializzazione del progetto che abbia conseguito un livello di maturità tecnologica elevato almeno pari al TRL n. 7 (dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale). In tal caso, l'impresa

[1] TRL: Technology readiness levels o Livello di maturità tecnologica, come definita dalla Commissione Europea nel documento di Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020, indica una metrica di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo ed è basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (ricerca di base) e 9 il più alto (prima produzione).

fornirà evidenza documentale del cofinanziamento e della possibilità che l'attività di R&S svolta sia idonea a conseguire la fase più elevata (TRL n. 9) di maturità tecnologica attraverso una relazione a firma dell'esperto scientifico / responsabile del progetto in possesso di adeguate competenze.

iii. Se dimostrano di avere concluso positivamente un progetto TecnoNidi.

In tal caso, sarà sufficiente che l'impresa inserisca nella piattaforma di presentazione dell'istanza di accesso il protocollo del progetto agevolato e l'Organismo Intermedio effettuerà tutte le opportune verifiche di possesso del requisito. Nell'istanza di accesso l'impresa dovrà dimostrare che il progetto necessita di ulteriori implementazioni di carattere tecnologico/innovativo/industriale, fermo restando che il progetto deve configurarsi in una delle due fattispecie di cui ai punti precedenti.

3. Effetto incentivazione per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 7 comma 5 dell'Avviso) ed avvio e completamento del programma di investimento

Con riferimento al progetto di Ricerca, Sviluppo e Innovazione, l'impresa proponente e l'impresa aderente devono dimostrare:

a) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività,

b) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività,

c) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività.

In sede di istanza di accesso, al fine di consentire le opportune verifiche, l'impresa procederà a:

Fornire elementi descrittivi atti a giustificare l'opzione o le opzioni prescelte negli scenari di seguito rappresentati, in termini di differenziale tra lo scenario in assenza di aiuto e quello in presenza di aiuto, riferendo i dati all'esercizio a regime:

SCENARIO **IN ASSENZA** DELL'AIUTO	SCENARIO **IN PRESENZA** DELL'AIUTO
In termini numerici e di tempistica Ipotesi a) risultati attesi in termini di obiettivi realizzativi, personale impegnato Ipotesi b) investimento pari ad € Ipotesi c) Tempi di realizzazione	In termini numerici e di tempistica Ipotesi a) risultati attesi in termini di obiettivi realizzativi, personale impegnato Ipotesi b) investimento pari ad € Ipotesi c) Tempi di realizzazione

I programmi agevolabili possono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso.

Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

1. nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel time sheet del progetto;
2. l'avvio del programma corrisponde alla data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità/progettazioni e dell'acquisto del terreno.
3. nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente / aderente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.
4. nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data di stipula del contratto ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all'ottenimento del contributo oppure, in mancanza, la data di inizio della prestazione.

Per data di completamento del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:

1. nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel time sheet del progetto;
2. nel caso di fornitura di beni/lavori di costruzione, la data dell'ultima fattura;
3. nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero la data dell'ultima fattura.

4. Il progetto non arreca danni significati all'ambiente (articolo 7 comma 8 dell'Avviso)

Il principio del DNSH (Do Not Significant Harm – non arrecare danno significativo) nell'ambito della politica di coesione è introdotto dal Regolamento (UE) 2021/1060 che sottolinea come, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi debbano sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non debbano danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Inoltre, ai sensi del punto 4) dell'art. 9 del medesimo Regolamento (UE) 2021/1060, si definisce che gli obiettivi dei Fondi siano perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'art.

11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030), dell'Accordo di Parigi e il principio del "non arrecare danno significativo".

La finalità della "valutazione di conformità al principio DNSH" consiste nel dimostrare che il piano/programma, ovvero il progetto, "non arreca danno significativo" (DNSH) ad alcuno degli Obiettivi Ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 e che, ove ricorre, contribuisce in maniera sostanziale ad uno di essi.

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo (art. 17, Regolamento (UE) 2020/852):

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas serra;
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Gli interventi ammissibili devono pertanto essere compatibili con il principio DNSH, in quanto coerenti con la relativa legislazione ambientale di livello europeo, nazionale e regionale e funzionali alla:

- mitigazione/compensazione degli eventuali effetti negativi sul clima adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali per specifico settore;
- attivazione di processi di economia circolare;
- applicazione di sistemi certificati di gestione ambientale (es. Ecolabel, ISO);
- recupero dei materiali e la riduzione della produzione di rifiuti;
- utilizzo di soluzioni ICT conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas effetto serra e/o di incremento dell'efficienza energetica.

Inoltre, ai sensi dell'art. 73 par. 2 lett. j) del Reg. UE 2021/1060, l'Autorità di Gestione nella selezione delle operazioni garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni, attraverso la verifica climatica.

L'immunizzazione dagli effetti del clima è un processo volto ad evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica e che il livello di emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050.

Le soluzioni tecniche-progettuali di cui alla proposta oggetto del presente Avviso dovranno garantire che l'infrastruttura, con una durata attesa di almeno 5 anni, possa adattarsi ai nuovi scenari di impatto climatico e che sia resiliente ai cambiamenti climatici ai sensi di quanto definito dalla Comunicazione della Commissione relativamente agli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" e dagli Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027" approvati dal Dipartimento per le politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto sopra esposto, l'impresa dovrà compilare nella piattaforma dell'istanza di accesso le apposite schede relative alla sostenibilità ambientale dell'intervento, al rispetto del principio DNSH e alla verifica climatica, qualora il progetto rientri negli ambiti di applicazione della stessa.

Per ciò che attiene, invece, le categorie di esclusione per la compilazione dei suddetti allegati, si precisano le tipologie di finanziamento esenti:

- in caso di istanza di accesso per progetti esclusivamente in R&S&I;
- in caso di codice Ateco dell'iniziativa 62 (ICT);
- in caso di R&S&I associata ad investimenti in Formazione e/o Consulenze e/o Investimenti Produttivi esclusivamente in attivi immateriali (SW/Know How/brevetti/licenze).

5. Condizioni per la concessione della premialità (art. 9 comma 6 dell'Avviso)

Elenco premialità PIA TARANTO		
	Investimenti Produttivi	%
1	Realizzare spese necessarie all'acquisto ed al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili	5
2	Conseguire/aver conseguito la certificazione Parità di Genere	~~5~~
3	Adottare/aver adottato politiche di Environmental, Social e Governance	5
4	Essere/diventare società benefit iscritta all'albo della Regione Puglia (L.R. 12 agosto 2022, n. 18) o essere una B Corp	5
5	Essere in possesso del Rating di Legalità	5
6	Obbligarsi all'incremento occupazionale pari almeno ad 1 ULA per ogni € 300.000,00 di contributo ricevuto	5

PUGLIA | COESIONE ITALIA 21-27 JTF | Cofinanziato dall'Unione europea | Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud | REGIONE PUGLIA

7	Dimostrare particolare attenzione all'occupazione femminile, con il raggiungimento del 50% di donne occupate in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre successivi;	5
8	Dimostrare particolare attenzione all'occupazione giovanile (fino a 35 anni d'età), con il raggiungimento del 50% di giovani occupati in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre successivi;	5
9	limitatamente alle start up: capacità di connettersi con l'ecosistema dei fondi di investimento e dei capitali a supporto della creazione di impresa innovativa, anche a livello nazionale e internazionale	5
10	presentare il programma in aderenza con altre imprese	5
11	coinvolgimento di lavoratori (ed ex occupati) nei settori colpiti dalla transizione come identificati dai Piani territoriali per una giusta transizione	5
12	componente femminile e giovanile almeno pari al 50% in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale	5

11

6. Spese ammissibili (articolo 10 dell'Avviso)

L'ammissibilità delle spese è conforme a quanto stabilito dal comma 1 dell'Articolo 63 "Ammissibilità" dell'RDC[2].

In sede di presentazione dell'istanza di accesso, i costi imputabili al progetto sono stimati nella pertinente sezione del Business Plan telematico.

In sede di progetto definitivo e nell'ambito dei rispettivi formulari di Ricerca&Sviluppo&Innovazione, di Tutela Ambientale, di Formazione e di Consulenze specialistiche sarà indicato il dettaglio dei costi da sostenere corredato dai relativi preventivi e/o contratti e/o modalità di calcolo.

In base a quanto stabilito dall'articolo 7 del GBER "Intensità di aiuto e costi ammissibili" *ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.*

I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. In tal caso si applicano le opzioni semplificate in materia di costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell'Unione. In tal caso i costi sono ammissibili secondo la pista di controllo determinata nella base giuridica di adozione del costo, che ne specifica le condizioni di sostegno in base ad out-put a risultato e/o a processo.

I singoli programmi devono essere organici e funzionali e tra loro correlati.

La Legge 41/2023 di conversione del DL 13/2023 prevede che "*a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque*

[2] REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus.

titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso".

Pertanto, su tutte le fatture è obbligatoria l'apposizione del CUP ai fini della rendicontazione, pena l'inammissibilità delle spese rendicontate; a tal fine, al momento dell'emissione della fattura relativa alla spesa oggetto di rendicontazione, le imprese sono tenute a verificare che i propri fornitori adempiano al predetto obbligo inserendo il proprio CUP reso disponibile all'impresa in sede di presentazione dell'istanza.

L'azione del Piano Esecutivo di Taranto PT JTF su cui insistono i vari programmi di cui ai successivi paragrafi è l'Azione **2.6 "Sviluppo imprenditoriale, creazione d'impresa e investimenti produttivi"** del Fondo per la Transizione Giusta (Just Transition Fund) della politica di coesione.

6.1 Programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

I progetti di ricerca possono essere presentati dai soggetti proponenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 dell'Avviso, anche in collaborazione con PMI/Start up innovative.

I progetti delle PMI, che possono essere anche svolti attraverso accordi di "collaborazione effettiva", hanno l'obiettivo di:

- diffondere conoscenza, valorizzare competenze, sia tra imprese interessate a promuovere programmi congiunti di ricerca, sia tra imprese e organismi ed enti di ricerca;
- individuare soluzioni tecnologiche innovative che sostengano l'innovazione industriale;
- sostenere la diffusione della ricerca e dell'innovazione quale fattore prioritario di competitività del sistema produttivo regionale;
- aggregare competenze, rafforzare filiere e creare sinergie, ampliando la catena del valore e potenziando il tessuto produttivo regionale.

Nel caso in cui la collaborazione effettiva si realizzi con una sola PMI, dovrà essere garantita l'indipendenza tra le parti coinvolte nel progetto.

I programmi di R&S agevolabili devono favorire la creazione ed il rafforzamento delle filiere verticali ed orizzontali nei diversi settori del sistema produttivo regionale o di erogazione dei servizi.

Le spese ammissibili riguardano:

a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia incardinato alle unità locali ubicate nella regione;

b. i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di

ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e s.m.i.

c. costi relativi ad immobili e terreni; per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati e purché strettamente funzionali al progetto finanziato.

Il valore del bene deve essere asseverato da una perizia giurata, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, indipendente che attesti il valore di mercato del bene e che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo.

d. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e. le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto e altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

I costi per attività di ricerca industriale (RI) e quelli per attività di Sviluppo Sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente.

6.1.1 Condizioni di maggiorazione

Le agevolazioni possono essere aumentate del 15% se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(i) il progetto prevede una collaborazione effettiva:

- tra PMI e non prevede che una singola impresa detenga più del 70 % dei costi ammissibili, o
- tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze, qualora questi ultimi sostengano almeno il 10 % dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i propri risultati di ricerca;

(ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, archivi ad accesso aperto o software libero o open source.

6.2 Programmi di Innovazione

I programmi di Innovazione riguardano l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese finalizzati all'avanzamento tecnologico delle imprese, da realizzare

tramite progetti pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala anche tramite il sostegno ad *experience center* (fisici o virtuali) per i test di soluzioni nuove o migliorate.

L'analisi valutativa è effettuata sulla base delle informazioni fornite nel business plan e verterà sulla rilevanza e sul potenziale innovativo della proposta di sviluppare nel breve-medio periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale.

I servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione ammissibili sono quelli strettamente necessari per la progettazione e realizzazione di nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso azioni di digitalizzazione, di sostenibilità ambientale ed energetica, al fine di migliorare la redditività delle imprese e che, a titolo meramente esemplificativo, riguardano:

- l'acquisizione e l'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti;
- l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
- l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto;
- l'innovazione dell'organizzazione (es. tecniche di leadership e teamwork, gestione delle risorse umane, controllo di gestione).

Gli interventi dovranno essere riconducibili ai driver del cambiamento e potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo:

- lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione (ecoprogettazione ed eco-design, risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni in atmosfera) e l'utilizzo di energie rinnovabili;
- lo sviluppo di progetti di "simbiosi industriale" che prevedono il riuso e l'utilizzo di materiali riciclati, di prodotti, sottoprodotti e residui derivanti dai cicli produttivi;
- il miglioramento delle prestazioni energetiche delle sedi produttive, commerciali, logistiche e di servizio della filiera;
- l'innovazione e il trasferimento tecnologico, la digitalizzazione e la proprietà intellettuale;
- il coordinamento di progetti di ricerca, di trasferimento tecnologico e innovazione, al fine di progettare e realizzare nuovi prodotti o migliorare i processi dei prodotti esistenti o migliorarne la competitività anche attraverso il sostegno alla gestione della proprietà intellettuale;
- l'adozione di tecnologie digitali più avanzate nelle diverse fasi dei processi, anche al fine di aumentare la produttività dell'intera filiera;
- la riorganizzazione delle attività di approvvigionamento-produzione-distribuzione, mediante sviluppo di supply chain competitive, che consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie, materie prime e prodotti, rafforzando l'autonomia produttiva anche mediante la ricerca;

- l'adozione di protocolli per la sicurezza informatica e di interventi di cybersecurity;
- il miglioramento degli standard qualitativi preliminari all'ottenimento delle certificazioni.

6.2.1 Innovazione a favore delle PMI

I programmi di Innovazione di cui al presente paragrafo riguardano le seguenti spese:

a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

b) i costi di messa a disposizione di «personale altamente qualificato» da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale. Si definisce "Personale altamente qualificato": ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.

I costi ammissibili comprendono tutti i costi derivanti dall'impiego temporaneo di personale altamente qualificato. Il personale altamente qualificato deve essere comandato o distaccato presso i soggetti richiedenti il contributo con atto scritto (per esempio attraverso convenzione che riguardi anche personale disponibile mediante assegni di ricerca, borse di ricerca, ecc. che svolgerà le attività in orari diversi o a seguito di sospensione degli stessi) oppure, da questi temporaneamente assunto o impiegato con contratto stipulato in forma scritta.

c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organizzazioni di ricerca e diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e sperimentazione o poli di innovazione.

- Per "servizi di consulenza in materia di innovazione" si intende: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);
- Per "servizi di sostegno all'innovazione" si intende: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).

6.2.2 Innovazione dei processi e dell'organizzazione

Nell'ambito di questi programmi sono ammissibili:

a) le spese di personale;

b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

I programmi possono riguardare innovazione dell'organizzazione e di processo, ove:

- Per "innovazione dell'organizzazione" si intende: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- Per "innovazione di processo" si intende: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

6.3 Investimenti Produttivi

Questi programmi riguardano un "investimento iniziale", come definito al comma 4 dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico che deve essere inquadrato, con le relative motivazioni, in una delle seguenti fattispecie:

1. la creazione di un nuovo stabilimento;
2. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
3. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; in tale fattispecie, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
4. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;
5. l'acquisizione di immobili appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce, pertanto, un investimento iniziale.

I costi ammissibili sono i seguenti:

(a) costi di investimento in attività materiali (capitale fisso) e immateriali;

o

(b) i costi salariali stimati dell'occupazione creata a seguito di un investimento iniziale, calcolati su due anni;

o

c) una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), ma non superiore all'importo di cui alla lettera a) o b), se superiore.

Gli Investimenti produttivi prevedono la concessione di determinate premialità, le cui condizioni sono esplicitate al precedente paragrafo **5** del presente documento.

I beni devono essere nuovi di fabbrica, cioè mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori fatturazioni intermedie giustificate dal modus operandi del mercato a cui si riferisce il bene e qualora non presenti incrementi del costo rispetto alle fatture del costruttore o del principale fornitore di cui l'impresa avrebbe potuto usufruire, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore. In proposito, si precisa che qualora ci sia un non giustificabile incremento del valore di un bene riportato in una fattura, l'inammissibilità opera e colpisce il "sovrapprezzo" non agevolabile, mediante una necessaria riduzione a congruità operata dal soggetto competente nella valutazione (o in qualunque momento, anche successivo, se ne abbia evidenza).

Con riferimento alla locazione dei beni di capitale fisso (anche detti attivi materiali) si chiarisce che:

a) per i terreni e gli immobili, in caso di locazione, la stessa deve proseguire per almeno tre anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento e non è agevolabile;

b) per gli impianti o i macchinari, sono ammissibili i costi di locazione esclusivamente a condizione che il contratto di locazione sia stipulato sotto forma di leasing finanziario e che preveda l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.

Gli attivi acquisiti devono essere nuovi di fabbrica, eccezion fatta per l'acquisizione di uno stabilimento.

Sono, infatti, ammissibili i costi di acquisto degli immobili da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, l'immobile non deve aver fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo.

Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti **rilevano una piccola impresa**, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisto deve avvenire a condizioni di mercato.

Si chiarisce, inoltre, che la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle agevolazioni nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore ed alle seguenti condizioni:

1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

In definitiva, quindi, nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del programma dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.).

Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per il programma, calcolato sul valore di mercato del bene.

Per la riconoscibilità della spesa dovranno essere forniti:

- contratto di leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie e, in sede di rendicontazione a giustificazione della spesa sostenuta, dovrà essere presentata:

- documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- ricevuta della società di leasing relativa ai canoni di noleggio o leasing pagati, con evidenza della quota capitale rimborsata.

Ai fini dell'ammissibilità il contratto di leasing deve essere stipulato successivamente all'invio dell'istanza/ e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene e l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

La realizzazione del programma di investimento o di una parte dello stesso può essere acquisita mediante contratto «chiavi in mano» esclusivamente alle seguenti condizioni:

1) i contratti di fornitura «chiavi in mano» devono riguardare esclusivamente la realizzazione di opere di costruzione di particolare complessità;
2) il contratto di fornitura «chiavi in mano» deve includere un prospetto dettagliato di tutte le distinte voci di spesa, singolarmente individuabili e quantificate e poi raggruppate secondo categorie di spesa previste; poiché non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti, le forniture devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo non ammissibili.
3) i contratti di fornitura «chiavi in mano» devono essere esplicitamente riferiti all'istanza di accesso proposta ed accompagnati da specifica dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria dichiara che la fornitura, in tutto o in parte, è destinata alla realizzazione del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
4) il General Contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, dell'Organismo intermedio e della Regione Puglia, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi da questi acquisiti in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
5) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui General Contractor abbia stabile organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;
6) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L'impresa che intenda fare ricorso

a tale particolare modalità è tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione all'O.I., illustrandone le ragioni, che sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità. L'O.I. valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso.

Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona interessata per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il predetto periodo. L'impresa beneficiaria terrà nota ed evidenza della sostituzione nelle scritture contabili.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) sono ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e

d) devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno tre anni (dal completamento dell'investimento).

Per le PMI è ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali.

Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento produttivo, calcolati su un periodo di due anni, si applicano le seguenti condizioni:

a) il progetto di investimento porta a un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (alla data di presentazione della domanda) dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno;

b) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nell'unità produttiva agevolata per un periodo di almeno tre anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta.

In sede di rendicontazione, l'impresa darà evidenza di aver destinato tali costi a contratti di assunzione di figure manageriali e/o dirigenziali e/o profili tecnici e operativi con residenza in Puglia e che abbiano maturato una significativa esperienza (lavorativa o formativa) al di fuori del territorio regionale.

Sono altresì ammissibili:

- le spese relative a studi preliminari di fattibilità - di cui alla lettera d. del comma 5 dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico - nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese ammissibili.

  Per "studio di fattibilità" si intende la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
- le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b. del comma 5 dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico.

6.4 Interventi formativi

I piani formativi sono considerati nella strategia regionale fondamentali per accompagnare il percorso di transizione verso una regione più competitiva e più *smart*, promuovendo la trasformazione sociale, economica ed industriale nella direzione dell'innovazione, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze per la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità sostenibile e tecnologica.

Gli interventi formativi sono particolarmente efficaci per la creazione di un contesto idoneo a favorire l'innovazione e la transizione verso i temi di sviluppo e crescita aziendale, per i quali il capitale umano è elemento cruciale, da valorizzare, qualificare e specializzare.

Risulta strategico, infatti, aumentare le performance aziendali attraverso una migliore gestione e un potenziamento delle professionalità, delle nuove competenze e dei nuovi ruoli per pervenire ad elevati standard di qualità.

La transizione digitale rappresenta, in questo senso, un'importante occasione per fornire alle risorse strumenti di lavoro potenti ed efficaci, che possono costituire un eccellente supporto ed acceleratore nella risoluzione dei problemi e per raggiungere risultati in tempi ridotti e con maggiore precisione, tanto sui prodotti e processi quanto sui servizi e sui rapporti con i clienti/fornitori.

La formazione, nondimeno, è detonatore delle potenzialità dei lavoratori e rappresenta un fattore cruciale di maggiore competitività delle imprese.

I percorsi formativi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 comma 12 dell'Avviso, devono riguardare le seguenti tematiche:

- valorizzazione e inserimento di personale qualificato e miglioramento della preparazione tecnico specialistica del personale impiegato;
- sviluppo degli addetti per l'introduzione di nuove capacità e competenze nei vari ambiti aziendali finalizzati a favorire la transizione ecologica e la trasformazione digitale in coerenza con la transizione giusta e con la S3;

- sviluppo di progetti integrati mediante la mappatura completa del fabbisogno di competenze tecniche, specialistiche, manageriali e imprenditoriali anche attraverso il ricorso a sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) e di anticipazione e di previsione delle competenze;
- misure per garantire la parità di accesso e di partecipazione, l'acquisizione di competenze chiave ed il completamento di una formazione inclusiva ed accessibile.

I destinatari della formazione possono essere esclusivamente gli imprenditori che ricoprono ruoli operativi all'interno dell'impresa ed i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, iscritti al libro unico del lavoro dell'impresa e occupati in una unità locale ubicata sul territorio regionale.

Sono esclusi dagli interventi agevolabili gli apprendisti e i lavoratori con contratto di somministrazione.

Le attività formative ammissibili devono essere realizzate autonomamente dall'impresa proponente o in collaborazione con gli Organismi inseriti nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati ex art 25 L.R. n. 15/2002.

L'impresa proponente potrà proporre un Piano Formativo che deve interessare un numero minimo di 5 addetti per le PMI e a 3 addetti per le start up e ciascuna azione formativa di cui si compone il piano non potrà avere un numero di partecipanti superiore a n. 18 unità, fermi restando i limiti di capienza per ciascuna aula previsti dalla normativa vigente.

Il Piano Formativo può prevedere la presentazione delle seguenti tipologie di piani funzionali alle esigenze formative pertinenti al progetto proposto:

- **tipologia a)** piani formativi di aggiornamento delle competenze professionali;
- **tipologia b)** piani formativi di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di mutamenti di mansioni previste dall'art. 2103 codice civile;
- **tipologia c)** piani formativi di aggiornamento e/o di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi e/o programmi di riconversione produttiva.

La definizione ed articolazione del Piano Formativo deve essere concordata tra le parti sociali interessate, attraverso la sottoscrizione di un accordo preliminare tra impresa e organizzazioni sindacali e associazioni datoriali territoriali e/o Federazioni di categoria firmatarie del C.C.N.L. applicato nell'unità produttiva.

Il Piano Formativo deve essere composto da uno o più **Unità Formative** (UF) funzionali all'aggiornamento e/o riqualificazione delle conoscenze e competenze e deve contenere l'analisi dettagliata dei fabbisogni formativi e/o professionali dell'impresa con riferimento specifico alle esigenze formative necessarie all'aggiornamento e/o riqualificazione dei propri lavoratori.

Ciascuna azione formativa proposta nel piano aziendale dovrà essere articolata in **Unità Formative** con obiettivi di apprendimento ben specificati.

In particolare, la progettazione delle Unità Formative potrà essere:

1) collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle Figure Professionali;

2) riferita a standard professionali di altri repertori codificati;

3) non collegata a competenze codificate per soddisfare fabbisogni formativi aziendali non ancora tipicizzati.

Nel caso in cui la progettazione delle Unità Formative sia collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle Figure Professionali di cui al punto 1), è possibile correlare le Unità Formative a singole capacità/abilità e conoscenze.

Con riferimento ai punti 2) e 3), le Unità Formative potranno anche avere obiettivi di apprendimento riferiti a competenze tecnico professionali già presenti in altri Repertori Regionali italiani oppure a competenze non ancora codificate, la cui acquisizione è necessaria ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni aziendali funzionali al programma proposto.

I piani formativi dovranno essere redatti in conformità e nel pieno rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione ai sensi dell'art. 22 paragrafo 3, lettera d), punto iv) del Regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021 e s.m.i.

L'attività formativa, inoltre, dovrà svolgersi durante le ore di lavoro e presso la sede dell'ente di formazione accreditato o presso l'impresa proponente purché siano rispettate le normative vigenti in materia di formazione.

E' fatto obbligo di adottare un registro delle presenze formative debitamente vidimato dall'Amministrazione Regionale e sottoscritto da partecipanti, docenti, e tutor; per le attività formative svolte in presenza.

E' ammissibile anche il ricorso alla modalità di Formazione a Distanza (FAD) sincrona nel limite massimo del 40% del monte ore previsto per ciascuna azione formativa; in tal caso, l'impresa proponente dovrà indicare la piattaforma da utilizzare e dare atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico.

L'impresa proponente, in sede di progetto definitivo, deve:

- garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata. Ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento e del completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e della durata, della regolarità e della progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e del superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;

- garantire la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- indicare la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze dei partecipanti e delle attività svolte da docenti e tutor, nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze dei partecipanti e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dai partecipanti, credenziali di accesso per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile delle Verifiche di Gestione dell'Avviso;
- garantire che la FAD sincrona attesti la frequenza dei partecipanti attraverso la produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi, sottoscritti con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor. In particolare, con riferimento a questi ultimi, tale documentazione dovrà essere caricata sul Sistema Informativo Regionale a corredo della rendicontazione del progetto;
- assicurare che l'Autorità di Gestione, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli utenti, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Le attività formative di cui alla tipologia a) potranno avere una durata massima di 200 ore pro capite, mentre le attività formative di cui alla tipologia b) e c) potranno anche superare la durata di 200 ore pro capite.

Pertanto, in sede di istanza di accesso, il soggetto proponente illustrerà le caratteristiche del Piano Formativo, con l'articolazione del percorso formativo, in termini di contenuti e argomenti trattati e dovrà formulare un calendario didattico di massima con la stima dei costi complessivi dell'intervento.

In sede di progetto definitivo, nell'ambito dell'apposito formulario, occorrerà esplicitare il contenuto del programma, la durata in ore, il calendario, il luogo e/o modalità di svolgimento, i soggetti erogatori (specificando i nomi dei docenti, dei tutor ed allegando i rispettivi Curricula), i destinatari dell'intervento (specificando l'eventuale condizione di svantaggio/disabilità dei partecipanti), gli obiettivi conseguibili (certificazioni/attestazioni finali) ed il costo complessivo preventivato. In tale fase occorrerà produrre l'accordo sottoscritto tra le parti sociali che, in sede di istanza di accesso, è stato concordato in forma preliminare.

6.5 Investimenti a favore della tutela ambientale

I programmi presentati potranno promuovere l'innalzamento del livello di tutela ambientale attraverso la realizzazione di investimenti tesi a:

- produrre dei vantaggi diretti o indiretti sensibili sull'ambiente (per esempio sostituendo precedenti pratiche più inquinanti e meno performanti dal punto di vista energetico);
- difendere l'ambiente dai possibili impatti su di esso riducendo al minimo gli effetti dell'investimento, pur conservando le utilità economiche che ad esso sono associate;
- mitigare gli impatti ritenuti inevitabili sull'ambiente con il ricorso ad appositi ulteriori investimenti;
- produrre energia da fonti rinnovabili;
- incrementare l'efficienza di sistemi, impianti, dispositivi e processi;
- promuovere l'utilizzo di idrogeno verde a fini ambientali.

Gli investimenti ammissibili riguardano:

a) misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

b) la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento.

In dettaglio:

a) Le **misure di efficienza energetica** non sono ammissibili se prevedono l'utilizzo e/o il ricorso a combustibili di origine fossile compreso il gas naturale. Fanno eccezione gli interventi di cui alla precedente lettera b., nonché quelli per il teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

   I costi ammissibili sono i costi di investimento aggiuntivi necessari per raggiungere il livello più elevato di efficienza energetica. Essi sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli dello scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto (intendendo lo scenario controfattuale come quello che corrisponde a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione già in vigore), come segue:

   I. se lo scenario controfattuale consiste nella realizzazione di un investimento meno efficiente dal punto di vista energetico - che corrisponde alla normale pratica commerciale nel settore o nell'attività in questione - i costi ammissibili sono costituiti dalla differenza tra i costi dell'investimento proposto e quelli dell'investimento meno efficiente dal punto di vista energetico;

II. se l'investimento controfattuale consiste nel conservare in funzione gli impianti e le apparecchiature esistenti presso il sito oggetto del programma, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento ridotti del 10%.

Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente dal punto di vista energetico (la cui assenza è comprovata da relazione tecnica), i costi ammissibili sono i costi di investimento totali.

Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale il proponente sceglie di non determinare un investimento controfattuale il costo ammissibile è ridotto al 50%.

L'intensità di aiuto non supera il 55% per le medie e il 65% per le piccole imprese.

Non sono ammissibili i costi non direttamente collegati al raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Non sono agevolabili i miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norma dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore e che possono riguardare a titolo esemplificativo:

- ✓ Singoli macchinari / elementi / impianti che si è obbligati a cambiare entro una determinata scadenza per motivi legati all'efficienza energetica che essi stessi garantiscono con le loro prestazioni "attive" o "passive" ovvero anche di tutela ambientale o ad altre esigenze.
- ✓ Singoli macchinari / elementi / impianti in occasione della mera sostituzione di per sé obbligatoria.
- ✓ Interi adeguamenti di siti o di edifici o di parti di essi con il ricorso a impianti o dotazioni aventi prestazioni minime di legge.

La dizione "costo connesso all'efficienza energetica" deve intendersi come "costo degli interventi aventi finalità di incremento dell'efficienza energetica".

La dizione "investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto" ovvero lo "scenario controfattuale", rispetto al quale quantificare i costi ammissibili, va dichiarato e descritto da parte del proponente (con perizia asseverata a firma di un tecnico terzo abilitato), identificando una soluzione ossequiosa dei dettami cogenti della normativa applicabile ed effettivamente in grado di soddisfare le prescrizioni minime di legge assieme ad una quantificazione del suo costo (basata su computi, semplici stime di mercato o preventivi).

Quanto all'efficienza delle aziende o dei siti industriali, le voci di spesa ammissibili possono essere raggruppate come segue:

- miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti;

- integrazione delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti tramite impianti o dispositivi che ne riducano il fabbisogno di energia per il funzionamento/per l'utilizzo;
- sostituzione dell'esistente con l'utilizzo di tecnologie avanzate quando siano evidenti e significativi i vantaggi in termini di uso efficiente dell'energia a pari prestazione;
- recupero termico internamente al processo produttivo (manifatturiero e dei servizi);
- recupero termico per gli usi propri delle fasi aziendali a corredo dei processi produttivi (amministrazione, trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici situati nell'area di sedime del sito produttivo, etc.);
- completamento in ottica cogenerativa di impianti preesistenti di produzione di energia termica e/o elettrica senza il raggiungimento della condizione "ad alto rendimento".

Nell'ambito delle misure di efficienza energetica sono ricomprese quelle che prevedono l'installazione di sistemi cogenerativi attraverso l'utilizzo di cascami energetici già disponibili nel ciclo produttivo aziendale, diversi da quelli di produzione autonoma di energia a partire da fonti energetiche esterne non utilizzate precedentemente all'intervento.

Tra gli interventi di incremento dell'efficienza energetica o di risparmio energetico sono da annoverare anche gli interventi che, pur determinando l'installazione di un sistema energetico con funzioni di produzioni di energia elettrica, lo facciano sfruttando condizioni impiantistiche già presenti all'interno del sito diverse dalla disponibilità di un allacciamento ad una rete di distribuzione.

b) Aiuti agli investimenti per la **promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento**.

Gli Investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, esclusivamente per autoconsumo, sono concessi esclusivamente a nuovi impianti.

Gli investimenti per la realizzazione di impianti di stoccaggio di energia in qualsiasi forma sono ammissibili se combinati ad impianti di energia rinnovabile già presenti o da realizzarsi nello stesso sito e purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 % della sua energia da quegli stessi impianti su base annua. Ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'articolo 4 del GBER tutte le componenti dell'investimento (generazione e accumulo) sono considerate come un unico progetto integrato.

Gli aiuti agli investimenti per la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa sono ammissibili solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della direttiva (UE) 2018/2001, nonché dei suoi atti di esecuzione o delegati e siano ottenuti dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva. Sono ammissibili gli investimenti per la realizzazione di impianti di stoccaggio

per i quali almeno il 75 % del combustibile su base annua provenga da impianti di produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa direttamente collegati.

Gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e i combustibili da biomassa sono ammissibili solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.

Ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'art. 4 del GBER tutte le componenti di investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come un unico progetto integrato.

Sono ammissibili gli investimenti per la produzione di idrogeno purché i relativi impianti - su base annua - utilizzino energia proveniente da fonte rinnovabile (idrogeno verde) e l'idrogeno sia destinato esclusivamente all'autoconsumo. Per i progetti di idrogeno rinnovabile, costituiti da un elettrolizzatore e una o più unità di generazione da fonti rinnovabili sotto un unico punto di connessione alla rete, sono finanziabili le unità di produzione dell'idrogeno la cui capacità non superi quella combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili. L'aiuto all'investimento può comprendere infrastrutture dedicate alla trasmissione o alla distribuzione di idrogeno rinnovabile, nonché impianti di stoccaggio per l'idrogeno rinnovabile ad esse connessi.

Gli aiuti agli investimenti per le unità di cogenerazione ad alto rendimento, sono ammissibili solo nella misura in cui consentano risparmi complessivi di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE o di qualsiasi successiva normativa vigente al momento di realizzazione dell'impianto.

Gli aiuti agli investimenti per progetti di accumulo di energia elettrica e termica direttamente connessi alla cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti energetiche rinnovabili sono ammissibili solo se non riguardano la cogenerazione alimentata da combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale in cui è garantito il rispetto degli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 in linea con la sezione 4.30 dell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

Sono costi ammissibili quelli riferiti ad impianti di cogenerazione di nuova installazione e/o oggetto di attività di repowering / revamping e non di mera sostituzione dell'intero impianto o di parti / componenti di esso.

I costi ammissibili corrispondono all'intero costo sostenuto.

L'intensità dell'aiuto non supera:

- il 55 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione da fonti energetiche rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti energetiche rinnovabili per le medie imprese;

- il 65 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione da fonti energetiche rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti energetiche rinnovabili per le piccole imprese;
- il 30 % dei costi ammissibili per investimenti diversi da quelli del punto precedente.

Per tutti gli interventi relativi alla tutela ambientale che prevedano una quota di produzione di energia elettrica deve essere garantito che questa avvenga esclusivamente a fini di **autoconsumo** su base annuale.
L'istanza di accesso prevede che gli interventi proposti e le relative spese siano oggetto di specifica Relazione di un tecnico abilitato che contenga informazioni circa l'organicità dell'intervento e la portata innovativa dello stesso.

6.6 Programmi di consulenza

6.6.1 Consulenze specialistiche

Le **consulenze specialistiche**, complementari rispetto ai servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese, prestate anche attraverso la figura del Temporary Manager, devono riguardare spese per l'acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato, non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario. I servizi devono essere erogati da soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
Le consulenze in materia di **digitalizzazione** potranno riguardare temi di innovazione avanzata quali:

a) big data e analisi dei dati;
b) cloud, fog e quantum computing;
c) cyber security;
d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali;
e) simulazione e sistemi cyber-fisici;
f) prototipazione rapida;
g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
h) robotica avanzata e collaborativa;

i) interfaccia uomo-macchina;

j) soluzioni per la manifattura avanzata;

k) manifattura additiva e stampa tridimensionale;

l) internet delle cose e delle macchine;

m) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;

n) programmi di digital marketing e digital editing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. "branding") e sviluppo commerciale verso i mercati;

o) programmi di open innovation;

p) sistemi di e-commerce;

q) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech;

r) sistemi EDI, electronic data interchange;

s) soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time");

t) consulenze su applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

u) tecnologie per l'in-store customer experience;

v) system integration applicata all'automazione dei processi.

Inoltre, le prestazioni di consulenza attengono a contenuti specialistici tali da consentire un significativo apporto di tipo innovativo all'iniziativa proposta.

A titolo non esaustivo, tali prestazioni potranno riguardare:

- servizi di consulenza finalizzati a sostenere i processi di innovazione attraverso percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti sul mercato di capitali e di finanza alternativa e digitale (es.: equity crowdfunding, emissione di minibond etc.);
- consulenza per la progettazione ed il conseguimento delle certificazioni in ambito energetico anche diretta a fornire informazioni esecutive sulle modalità di utilizzo dell'energia all'interno del sito/sistema produttivo aziendale, compresi gli studi atti alla riduzione dei consumi elettrici,

termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia del processo produttivo (manifatturiero e dei servizi) ed alla riduzione dei consumi elettrici, termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia nelle fasi aziendali a corredo dei processi produttivi (amministrazione, trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici facenti capo al sito produttivo, etc.), escludendo gli interventi sugli involucri edilizi, relativi alla tutela dell'ambiente;

- l'ottenimento delle certificazioni a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria; tali spese riguardano esclusivamente l'acquisizione della prima certificazione, con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione;
- attività di assessment finalizzata all'accrescimento delle potenzialità del beneficiario attraverso servizi di analisi e orientamento specialistico, anche di avvicinamento ai servizi digitali e virtuali.

6.6.2 Internazionalizzazione

Per la **transizione giusta** la strategia regionale attribuisce un ruolo determinante anche alla capacità delle PMI di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI anche attraverso azioni di internazionalizzazione.

Tali consulenze potranno riguardare:

- sviluppo di progetti per la crescita competitiva delle imprese sui mercati esteri (es.: ricerca di partner esteri, scouting di nuovi mercati di sbocco, partecipazione collettiva a eventi/fiere internazionali, partecipazione a gare e progetti di fornitura internazionali);
- iniziative per migliorare l'approccio al mercato globale (es.: digitalizzazione dei processi aziendali, digital marketing, web marketing, acquisizione di tecnologie che favoriscano l'e-commerce e le piattaforme integrate per il trade marketing;
- ricerca di partner e/o di investitori internazionali per lo sviluppo di processi/prodotti;
- l'ottenimento delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
- protezione del marchio dell'impresa all'estero;
- assistenza specialistica afferente al programma agevolato sul versante legale, doganale, contrattuale o fiscale sui mercati internazionali;
- preparazione di un piano export digitale e di un piano di sviluppo sui mercati obiettivo del progetto (sono esclusi i meri studi di mercato) attraverso l'utilizzo di un Temporary Export Manager (TEM) e/o digital export manager come definiti all'Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale dell'Avviso;

- progettazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera, promozione del sito compreso il monitoraggio e la reportistica dei risultati;
- consulenza e assistenza tecnica per l'avvio e lo sviluppo della promozione e commercializzazione on line b2b e b2c (es.: consulenza e formazione per l'utilizzo di piattaforme / sistemi di smart payment internazionali);
- progettazione di video, cataloghi, repertori, depliant, altri materiali (anche digitali) redatti in lingua diversa dall'italiano;
- supporto e affiancamento dell'impresa per consentire una più ampia presenza dei prodotti regionali pugliesi nelle piattaforme di e-commerce internazionali e di market place;
- integrazione dei canali di marketing on-line per aumentare la visibilità del brand aziendale all'estero;
- analisi e ricerche su mercati esteri per la predisposizione di studi di fattibilità volti a valutare le potenzialità dell'impresa con riferimento a una o più linee di prodotto e a specifici mercati di sbocco.

6.6.3 Partecipazione a fiere

La partecipazione alle fiere può rivelarsi particolarmente efficace per promuovere e consolidare la presenza dell'impresa in nuovi mercati e per sostenere le eccellenze tecnologiche e produttive regionali; attraverso la partecipazione a fiere di importanza nazionale o internazionale, infatti, l'impresa può creare occasioni di incontro con altri operatori del settore e di settori contigui e può attrarre investitori sia nazionali che esteri. Le fiere, sia in presenza che digitali ed anche nella modalità temporanea (cfr. articolo 10 comma 14 dell'Avviso) consentono, infine, di diffondere i prodotti e servizi "made in Puglia" e divulgarne le caratteristiche identitarie.

Sono ammissibili, nell'ambito di questo programma, le seguenti voci di spesa:

a. Affitto area espositiva;

b. Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;

c. Allestimento e progettazione dello stand;

d. Hostess e interpretariato.

Nell'ambito delle consulenze non sono ammissibili e finanziabili:

- i servizi a carattere continuativo e periodico;
- i servizi connessi al normale funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità e di mera promozione commerciale);
- le spese di vitto, viaggio e alloggio.

7 Presentazione dell'istanza di accesso

L'istanza di accesso è presentata secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 "Fase di accesso" dell'Avviso ed in conformità alla modulistica prevista dalla piattaforma on line "Programmi Integrati di Agevolazione Taranto", incluso il "questionario ex ante". Tale documentazione è integralmente riportata nell'Allegato n. 4 "Modulistica di istanza di accesso" all'Avviso.

8 Presentazione del progetto definitivo

Le modalità di presentazione del progetto definitivo sono stabilite dall'articolo 13 dell'Avviso pubblico, attraverso procedura on line su apposita piattaforma.

Il progetto definitivo deve essere trasmesso entro i termini stabiliti dall'Avviso, pena la decadenza.

La verifica riguarderà la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, l'ammissibilità, la pertinenza, la congruità delle spese di progetto e l'organicità e la funzionalità del programma presentato.

A tal fine, il soggetto proponente e le imprese aderenti dovranno compilare le sezioni telematiche di proposta del Progetto definitivo che includono:

- la Scheda tecnica di sintesi nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto, nonché all'andamento economico patrimoniale del soggetto proponente (es. *evoluzione del fatturato e del patrimonio netto*);
- il rinnovo degli impegni ed attestazioni previsti dalla normativa che saranno affermati mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 nell'ambito della piattaforma.
- con riguardo al conteggio delle ULA relative ai 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di accesso con riferimento alle sedi pugliesi, attestate in sede di presentazione dell'istanza di accesso, occorrerà fornire l'elenco in excel secondo il modello reso disponibile sul portale istituzionale.
- In relazione al programma di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale:
  - Formulario relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Ove previsti, saranno compilati nella piattaforma informatica anche le seguenti sezioni:

- Formulario relativo al programma di Innovazione;
- Relazione dettagliata sugli investimenti produttivi;
- Formulario relativo agli interventi di tutela ambientale inerenti le misure di efficienza energetica e la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento corredata da una Relazione Tecnica asseverata redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal Rappresentante Legale, che illustri lo stato iniziale e quello finale, attraverso i necessari elaborati tecnici e grafici, evidenziando e quantificando gli obiettivi di miglioramento da conseguire.
- Formulario del Piano Formativo;

- Formulario dei servizi di consulenza.

I succitati Formulari saranno corredati dalla documentazione ivi richiesta, nonché dalla documentazione di seguito elencata.

Con riferimento all'eventuale realizzazione di lavori di costruzione e/o acquisto di immobili e fabbricati, occorrerà fornire:

a) documentazione amministrativa relativa all'avvio dell'iter e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici, lay out, etc.);

b) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc.

Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

c) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

d) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata di tecnico iscritto ad albo) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso; per l'eventuale acquisto dell'immobile e del suolo sarà necessario produrre perizia giurata di tecnico iscritto ad albo attestante il valore del bene e la congruità dello stesso, distinguendo il valore del suolo dal valore dell'immobile.

Con riferimento all'eventuale realizzazione di lavori di costruzione occorrerà fornire computo metrico relativo alle opere edili e/o agli impianti generali redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia vigente; per ciascuna voce riportata nel computo metrico, dovrà essere inserito il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario Regionale, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.

Con riferimento all'eventuale acquisto di beni, occorrerà fornire preventivi del fornitore; si rammenta che gli impianti e i macchinari devono essere coerenti con l'Industria 4.0 e con il Green Deal europeo, e devono essere compatibili con le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, energetica o digitale.

Con riferimento alle consulenze o servizi specialistici, i relativi preventivi di spesa / contratti dovranno essere corredati dal curriculum vitae del prestatore di servizi o, in caso di società, devono essere forniti documenti attestanti le qualifiche, le esperienze e la capacità a prestare la consulenza o servizio specifico.

In caso di forniture da imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria, in sede di progettazione definitiva, le spese per lavori e beni materiali, a titolo meramente esemplificativo opere murarie e assimilate, impianti, macchinari, attrezzature ed arredi, possono essere ammissibili a condizione che siano supportate da perizia giurata di un tecnico abilitato, che dichiari:

- di essere in rapporto di terzietà con l'impresa fornitrice e beneficiaria (esterno all'organizzazione del proponente e di non avere vincoli di dipendenza e parentela con l'azienda o con il/i titolare/i dell'azienda proponente e fornitrice);
- la composizione della fornitura oggetto di perizia;
- la documentazione inerente l'acquisto relativo alla fornitura oggetto di perizia;
- l'eventuale manodopera necessaria alla realizzazione della fornitura oggetto di perizia;
- l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato;
- l'esclusione di eventuali rifatturazioni intermedie, di provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita della fornitura oggetto di perizia;
- che l'oggetto della fornitura rientri nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice;
- la fornitura oggetto di perizia, ove pertinente, è venduta allo stato "nuovo di fabbrica".

Come previsto dall'articolo 13 comma 5 dell'Avviso, il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni, eventualmente prorogabile, dalla comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.

Inoltre, in relazione alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa, l'impresa dovrà produrre la documentazione richiesta e/o dimostrare l'avvio delle procedure necessarie all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni richiesti.

Infine, l'impresa sarà tenuta a produrre ogni eventuale ulteriore documentazione indicata nell'istruttoria di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo.

9 Regole per il riconoscimento delle spese in R&S&I (applicazione dei costi unitari semplificati)

L'Atto dirigenziale n. 26 del 30/01/2024 della Sezione Programmazione Unitaria ha recepito la nota metodologica di aggiornamento e delle tabelle del Decreto Interministeriale (MIMIT - MUR) n. 51 del 04/01/2024 per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari ai sensi dell'art. 53(3) lettera c) Regolamento (UE) 2021/1060 per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Innovazione finanziati da MIUR e MISE a valere sul PR Puglia 2021-2027.

Le spese ammissibili sono classificabili come segue:

a. Personale

a.1 Personale dipendente

Questa voce comprende il personale del soggetto beneficiario limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, dedito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed innovazione oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali (rendicontabili nell'ambito delle spese generali nella percentuale massima del 20% come da articolo 55 del RDC).

Tale voce comprende il personale dipendente del beneficiario, regolarmente censito e attribuito all'unità locale pugliese di svolgimento dell'intervento; potrà essere verificata l'effettiva operatività del personale rendicontato nell'unità locale di svolgimento del progetto, attraverso il controllo delle dichiarazioni obbligatorie INPS (UNILAV).

Con riferimento al personale in trasferta da altre unità operative del soggetto beneficiario sarà necessario produrre documentazione che ne attesti l'effettiva presenza presso la sede oggetto d'investimento, in particolare:

- documentazione aziendale comprovante la trasferta (ordine di servizio, foglio missione adeguatamente firmato, copia biglietti aerei; copia ricevute albergo, ecc.);
- time sheet firmato dalla risorsa in questione e dal responsabile del progetto relativo alle ore giornaliere di presenza della risorsa presso la sede pugliese.

Le ore dedicate al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate secondo lo schema reso disponibile sul portale istituzionale. Tali schemi, redatti in modo che risulti la distinta delle ore impegnate nel progetto, specificandone l'attività, nonché il monte ore complessivamente lavorato dal dipendente, devono essere sottoscritti dal singolo addetto e siglati per visto dal Rappresentante Legale e/o dal Direttore Amministrativo.

Non sono, altresì, rendicontabili, in questa voce, altre forme contrattuali quali borse di dottorato, borse di studio e borse di ricerca. Inoltre, non sono rendicontabili contratti di lavoro in somministrazione, mediante società interinale, in quanto il personale deve essere legato all'impresa da vincolo di subordinazione.

Il personale inquadrato con contratto di apprendistato può essere rendicontato a costi standard a condizione che la rendicontazione escluda le ore dedicate alla formazione. Resta fermo che l'attività svolta sia strettamente pertinente al progetto agevolato e che l'ammissibilità della spesa sarà determinata solo in fase di verifica della rendicontazione.

Nel caso di personale in distacco, che prevede l'utilizzo di dipendenti di altre aziende, la società distaccante "presta" proprio personale al soggetto beneficiario, per un periodo determinato, ed il costo del personale in distacco (comprensivo di: RAL, oneri previdenziali e assistenziali, rateo ferie, rateo tredicesime, ecc..) viene ribaltato dal distaccante al distaccatario (soggetto beneficiario). L'emissione dei cedolini paga, il pagamento dello stipendio e dei relativi oneri, rimangono in capo alla distaccante; la distaccante espone tali costi alla distaccataria a mezzo fattura, che verrà liquidata dalla distaccataria. La fattura non deve prevedere alcun mark up rispetto al costo del personale in distacco.

Il personale in distacco può essere rendicontato esclusivamente:

- entro il limite massimo del 10% per ogni annualità, elevabile al 20% in presenza di un progetto di formazione a favore del personale dipendente diretto dell'impresa beneficiaria a valere sulle competenze per le quali è stato disposto il distacco;
- "a costi reali", fornendo idonea documentazione attestante l'effettivo distacco dell'unità lavorativa in questione impegnata nella realizzazione delle attività di progetto realizzate dal soggetto beneficiario.

In particolare si richiede:

a. contratto di distacco e/o lettera di distacco controfirmata per accettazione dal lavoratore da cui si evinca il collegamento al progetto di ricerca;

b. copia della "Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav" inviata agli uffici preposti e relativa ricevuta/attestazione di invio, da cui devono evincersi il nominativo del lavoratore e la sede operativa del datore di lavoro distaccatario;
c. cedolino paga del lavoratore distaccato;
d. documentazione contabile e bancaria attestante che il costo della risorsa distaccata è stato effettivamente sostenuto dall'impresa beneficiaria delle agevolazioni (fattura della distaccante verso la distaccataria con allegate le buste paga del personale in distacco; time sheet del personale distaccato; estratti conto da cui si evinca l'avvenuto pagamento della fattura).

E' richiesto il ricorso al distacco pieno ai fini di una corretta ed agevole identificazione e verifica dei costi ammissibili; nel caso di distacchi parziali la comunicazione ne deve dare evidenza.
Pertanto, l'adozione dei costi standard non è applicabile al personale in distacco, per il quale sarà necessario presentare la documentazione esposta al punto precedente.

Nel caso di ricorso al telelavoro e/o Smart Working sarà possibile rendicontare le spese di personale incardinato presso le unità locali del territorio regionale pugliese, esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative al progetto di Ricerca e Sviluppo e Innovazione agevolato dalla Regione Puglia, purché siano fornite tutte le seguenti evidenze documentali:

a. accordi individuali (con eventuale comunicazione all'INAIL), ordine di servizio, disposizione organizzativa ovvero altro documento interno attraverso il quale sono state individuate le risorse del gruppo di lavoro, con descrizione delle relative mansioni, che saranno impiegate in smart working e descrizione delle attività da svolgere in remoto (es. studi, simulazioni, test, sviluppo programmi, ecc);
b. nell'ambito del time sheet previsto dalla modulistica, sottoscritto dal personale e avallato dal capo progetto, sarà specificato l'avvenuto svolgimento di tali attività in remoto;
c. nell'ambito del Rapporto Tecnico Scientifico dovranno essere illustrati puntualmente i risultati previsti e l'output prodotto, ribadendo che è necessario che vengano realizzati gli obiettivi attesi;
d. formale autorizzazione/ordine di servizio che specifichi e giustifichi mansioni ed attività da svolgere relativamente ad eventuali dipendenti che svolgono le attività al di fuori della Regione Puglia. Si chiarisce che tale ultima condizione è consentita nel limite del 5% delle spese di personale rendicontate per ogni annualità.
Tale percentuale è elevabile sino al 10% solo a fronte di acclusa previsione di formazione per i dipendenti assunti in Puglia sulle specifiche competenze non reperibili.
In attuazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 che, ai sensi dell'articolo 53 paragrafo 1 lettera b) e articolo 94, prevede la possibilità di utilizzare le opzioni semplificate in materia di costi (SCO),

stabilendo opzioni alternative rispetto alla rendicontazione a costi reali per calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni, si applica la metodologia dei costi standard per la rendicontazione dei costi del personale.

Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario di cui al suddetto Decreto.

I costi orari standard unitari da applicare alle spese di personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo, sono riportati nella tabella che segue.

Tabella n.1 – Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

FASCIA DI COSTO – LIVELLO	IMPRESE
ALTO	€ 83,00
MEDIO	€ 47,00
BASSO	€ 30,00

Nello specifico, le fasce di costo per le "Imprese" sono di seguito definite:

- ✓ Alto, per i livelli dirigenziali;
- ✓ Medio, per i livelli di quadro;
- ✓ Basso, per i livelli di impiegato/operaio.

Al fine di una corretta rendicontazione dei costi standard, si dovrà fornire:

- ✓ Ordine di servizio del responsabile, sottoscritto per accettazione dal dipendente, contenente l'indicazione del monte-ore o della percentuale di tempo da dedicare / dedicata al progetto;
- ✓ Time sheet redatti secondo lo schema reso disponibile sul portale istituzionale;
- ✓ Copia dell'ultimo cedolino relativo al periodo di SAL rendicontato;
- ✓ Relazione, per ogni dipendente, delle attività svolte.

a.2 Personale non dipendente

Questa voce comprende il personale con contratto di collaborazione con l'impresa beneficiaria impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1, a condizione che la propria attività sia riconducibile alla sede oggetto di agevolazione dell'impresa finanziata.

Il contratto di collaborazione deve contenere:

- l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione,
- l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell'impresa finanziata. Il costo riconosciuto non potrà superare, in base alle qualifiche professionali corrispondenti, i livelli retributivi del personale dipendente e comunque, non oltre i valori di cui ai costi standard. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell'impresa finanziata.

I costi di eventuali diarie e spese rientrano nelle spese generali ed i costi per le attività svolte da parte del personale dipendente e non dipendente, temporaneamente fuori dalla sede oggetto di agevolazione dell'impresa finanziata (altre unità locali dell'impresa beneficiaria o altre sedi) dovranno essere adeguatamente descritti all'interno del Rapporto tecnico Intermedio / Finale.

I costi per le attività svolte da parte di consulenti esterni alla sede oggetto di agevolazione non rientrano nella voce di spesa "personale" e rientrano invece nella voce "acquisizioni di competenze tecniche e consulenze" e possono essere anche riferite a prestazioni fornite presso la struttura dell'impresa beneficiaria.

In sede di presentazione dell'istanza di accesso, i costi imputabili saranno stimati nella pertinente sezione del Business Plan telematico, mentre il dettaglio dei costi da sostenere sarà riportato nell'ambito del formulario relativo al Progetto definitivo.

b. Attrezzature e strumentazioni

In questa voce verranno incluse le quote di ammortamento inerenti attrezzature e strumentazioni, nuove di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. I beni in questione dovranno essere fisicamente localizzati presso la/e sede/i operativa/e in Puglia presso cui viene fissato lo svolgimento del progetto. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo di ammortamento fiscale delle attrezzature e delle strumentazioni, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e s.m.i., sono i seguenti:

- le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- la "data di inizio utilizzo" non potrà essere antecedente alla data di consegna del bene come riportata dal documento di trasporto;

- per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

In fase di rendicontazione delle attività, la documentazione giustificativa di spesa consiste in:

- ✓ Titolo costituente "impegno giuridicamente vincolante", quale: preventivo / offerta sottoscritta per accettazione, ordine di acquisto, contratto di acquisto;
- ✓ Fatture di acquisto complete di documento di trasporto;
- ✓ Documentazione attestante l'avvenuto pagamento tracciabile delle fatture;
- ✓ Dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore;
- ✓ Evidenza della registrazione delle fatture sui libri contabili (IVA, Giornale e Cespiti), nonché dei pagamenti sul Libro Giornale.

c. costi relativi agli immobili e ai terreni sono agevolabili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali.

d. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze/competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione.

In questa voce rientrano **i costi della ricerca acquisita** contrattualmente da Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Inoltre, le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e che non comporti elementi di collusione. Tali attività devono risultare affidate attraverso contratti contenenti il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo.

L'appalto o il subappalto di attività a Università e/o centri di ricerca o a partner industriali non è da considerarsi come collaborazione effettiva e quindi non sono attività da considerarsi valide ai fini delle premialità contemplate dall'Avviso.

Nell'ambito **dei beni immateriali (conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza)** verranno inclusi i costi relativi alla brevettazione industriale ed ai diritti di proprietà intellettuale, tra cui quelli di seguito riportati:

a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

c. costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

I costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto riguardano consulenze specialistiche, il cui costo sarà riconoscibile in base al numero di giornate rendicontate (1 giornata di consulenza = 8 ore).

Il costo massimo riconoscibile per giornata, ai fini del calcolo del contributo, è calcolato in base alle tariffe massime che si riportano di seguito:

Tabella n.2 – fasce di costo dei consulenti sulla base dell'esperienza maturata

LIVELLO	ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
I	OLTRE 15 ANNI	€ 600,00
II	10 – 15 ANNI	€ 550,00
III	5 – 10 ANNI	€ 400,00
IV	2 – 5 ANNI	€ 300,00

Si precisa che l'esperienza richiesta, utile alla definizione della tariffa massima giornaliera, è da riferirsi al singolo consulente che dovrà dimostrare adeguate competenze ed esperienza diretta.

Con riferimento alla già menzionata categoria **d.**, nel caso in cui il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi abbiano partecipazioni reciproche a livello societario o abbiano i medesimi amministratori, la spesa deve essere imputata al costo al netto di ogni ricarico.

In sede di rendicontazione, ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruenza dei costi preventivati ed i risultati acquisibili a valle dell'intervento, la cui proprietà deve rimanere al soggetto beneficiario del contributo.

In fase di rendicontazione delle attività, la documentazione giustificativa di spesa consiste in:

- ✓ Titolo costituente "impegno giuridicamente vincolante" (offerta, preventivo sottoscritto per accettazione, ordine) e contratto di fornitura;

- ✓ Fatture di acquisto;
- ✓ Documentazione attestante l'avvenuto pagamento tracciabile delle fatture;
- ✓ Dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore;
- ✓ Evidenza della registrazione delle fatture sui libri contabili (IVA, Giornale, nonché dei pagamenti sul libro Giornale).
- ✓ Dichiarazione di prestazione di consulenza, secondo lo standard reso disponibile sul portale istituzionale.

e. Spese generali di ricerca e sviluppo e innovazione e altri costi del progetto

Nell'ambito di tale voce di spesa, rientrano le seguenti sottocategorie:

a. funzionalità operativa: posta, telefono, cancelleria, abbonamenti a riviste scientifiche, materiali minuti, manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo utilizzate nel progetto, ecc.;

b. funzionalità organizzativa: attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale, acquisti, magazzinieri, segretarie; ecc.;

c. funzionalità ambientale: pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas, utenze **incluse spese per as a service e servizi cloud**, ecc.;

d. spese per assistenza al personale: infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.;

e. spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione/trasferta nelle attività di R&S oggetto di agevolazione;

f. spese per corsi, congressi, mostre, fiere afferenti il progetto di R&S oggetto di agevolazione (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale di promozione dei risultati del progetto, ecc.).

La voce **"Altri costi del progetto"** include i costi relativi a *materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, direttamente imputabili al progetto.*

Con riferimento alle spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento (articolo 7, paragrafo 1, terza frase del GBER), tali costi sono calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).

In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).

Nel caso di spese di Innovazione dei processi e dell'organizzazione di cui all'articolo 10 comma 3 lettera b) dell'Avviso, le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, direttamente imputabili al progetto, sono agevolabili a un tasso forfettario del **15 %** dei costi diretti ai sensi del Reg. 1060/2021 e s.m.i.

In sede di rendicontazione sarà fornita una Relazione finale tecnico-scientifica secondo lo standard reso disponibile sul portale istituzionale, nell'ambito della quale l'impresa, dopo aver riepilogato i dati salienti del progetto, descriverà dettagliatamente le attività svolte, anche mediante grafici e materiale fotografico, i risultati finali conseguiti, gli aspetti di interesse tecnico-scientifico, la validità industriale del progetto con particolare riferimento alle risorse umane e finanziarie impiegate, le modalità ed i tempi di esecuzione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni originarie, con indicazione anche delle modalità di individuazione e determinazione dell'entità dei costi generali e/o altri costi d'esercizio sostenuti in relazione alle attività connesse alla realizzazione del progetto di R&S&I.

10 Regole per il riconoscimento delle spese per Formazione (applicazione dei costi unitari semplificati)

Il costo ammissibile degli interventi formativi è determinato attraverso l'utilizzo di un'opzione semplificata di costo, giusto Reg. Delegato (UE) n. 2023/1676. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in un Costo Standard Unitario ora/partecipante, che definisce il parametro di riferimento per il calcolo complessivo del costo del programma formativo ammissibile, secondo la durata per il numero dei partecipanti.

L'unità di costo standard adottata copre tutte le tipologie di costo dell'intervento formativo (come determinate nelle tabelle seguenti) ed il valore ammissibile a contributo è determinato attraverso la verifica della pista di controllo dell'intervento formativo che comprende out-put a processo e/o a risultato.

Eventuali difformità degli out-put a processo e/o a risultato determinano rettifiche finanziarie come successivamente specificato.

Tabella 3

Importi per la formazione di persone occupate (in EUR)

	IT
Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)	**27,90**
Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)	**25,30**

Gli importi di cui alla tabella 3 sono moltiplicati per l'indice del pertinente programma regionale, che per la Puglia è pari a 0,82; pertanto, i valori correttamente adottati a norma del Reg. Delegato (UE) n. 2023/1676 sono i seguenti:

UCS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027	IT
Costo 1	Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)	**22,88**
Costo 2	Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)	**20,75**

Pertanto, il costo standard riconoscibile è composto dall'importo complessivo del costo unitario 1 e del costo unitario 2 pari a complessivi € 43,63/h/partecipante. Esclusivamente in presenza di costi salariali/R&S&I ammissibili ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso, il Costo unitario 2 non potrà essere riconosciuto per il medesimo partecipante.

Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo

La spesa ammissibile e, conseguentemente, le modalità di riconoscimento del costo dell'intervento formativo da parte dell'AdG è basata sulla realizzazione del processo, valorizzata attraverso l'Unità di Costo Standard oraria ai sensi del Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023.

Esempio di calcolo[3] del contributo per un Piano Formativo con singola azione formativa per n. 18 lavoratori della durata di n. 70 ore, in assenza di cause di incremento dell'intensità di aiuto del 10%, ed in assenza di irregolarità:

Tipologia Impresa	ore	lavoratori	UCS/ora/allievo	Costo Totale Piano	Intensità Aiuto	Cofinanziamento	Contributo erogabile in assenza di irregolarità
Medie imprese	**70**	**18**	**43,63**	**54.973,80**	**60 %**	**40%**	**32.984,28**
Piccole imprese	**70**	**18**	**43,63**	**54.973,80**	**70 %**	**30%**	**38.481,66**

In merito al cofinanziamento, l'impresa proponente potrà documentare la copertura degli interventi formativi per la parte non agevolata, in base a quanto previsto dall'articolo 13 comma 5 dell'Avviso pubblico.

[3] L'esempio è condotto sulle intensità di aiuto previste dall'Avviso, non tiene conto di eventuali percentuali aggiuntive dell'intensità di aiuto dovute al coinvolgimento di lavoratori svantaggiati e/o disabili, come previsto dalla normativa vigente ivi richiamata. Non tiene, altresì, conto di costi salariali per i medesimi lavoratori avviati alla formazione, per i quali il Costo Unitario 2 non potrà essere riconosciuto.

Gli interventi saranno soggetti alle verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74.1.a.ii del Reg. (UE) n. 1060/2021; le tabelle seguenti definiscono le condizioni per il sostegno all'operazione e le tipologie di irregolarità con le conseguenti decurtazioni da applicare per il riconoscimento della spesa ai beneficiari:

Condizioni per il sostegno		
Irregolarità	Tipologia dell' irregolarità	Modalità applicative
Generali	• **Assenza degli out-put: Assenza delle dichiarazioni degli apprendimenti somministrate ai discenti, debitamente firmate e datate.** • **Assenza degli out-put: Assenza della relazione dettagliata delle attività svolte.** • **Mancato utilizzo dei registri di presenza delle attività**	• **mancato riconoscimento del 100% della sovvenzione**
	• **Mancato completamento dell'intero intervento formativo**	• **mancato riconoscimento del 100% della sovvenzione**
	• **Assenza di rilevamento della presenza**	• **mancato riconoscimento del 100% dell'UCS/ora per assenza del singolo partecipante**
Specifiche	• **Partecipante che non raggiunge la percentuale minima di frequenza pari al 50% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto**	• **mancato riconoscimento del 100% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza inferiore al 50% del monte ore previsto**
	• **Partecipante che raggiunge una percentuale di frequenza tra il 50% ed il 70% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto**	• **Riconoscimento del 60% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza tra il 50% ed il 70% del monte ore previsto**
	• **Partecipante che supera una percentuale di frequenza del 70% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto**	• **Riconoscimento del 100% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza superiore al 70% del monte ore previsto**

Ai fini del riconoscimento della spesa degli interventi formativi, in fase di rendicontazione dell'intervento, dovrà essere acquisita e trasmessa dal beneficiario, e resa disponibile in caso di controlli, la documentazione oggetto di rendicontazione.

Per ogni Programma Formativo, al fine del valido riconoscimento del contributo pubblico, dovrà essere prodotta la seguente documentazione per singola azione:

a. relazione dettagliata delle attività svolte;
b. test intermedi di valutazione degli obiettivi di apprendimento;
c. dichiarazione degli apprendimenti;
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dell'ente formatore nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolta l'attività formativa e dell'utilizzo delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
e. registro presenze debitamente compilato;
f. prospetto riepilogativo delle ore di frequenza dei partecipanti.

In occasione dei controlli regionali, sia *in itinere* sia a completamento del percorso formativo, tale documentazione dovrà essere messa a disposizione.

L'Avviso Programmi Integrati di Agevolazione, per definire il costo totale dell'intervento, sia a preventivo che a consuntivo, si avvale dell'adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dal punto 3 Allegato al Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023.

11 Contrasto al lavoro non regolare: Clausola sociale (articolo 18 dell'Avviso)

L'applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

a) dal soggetto concedente;

b) dagli uffici regionali;

c) dal giudice con sentenza;

d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

12 Obblighi informativi

Si rammenta che, nel rispetto dei Regolamenti U.E. in materia di azioni informative e pubblicitarie, i Soggetti Beneficiari dovranno seguire le istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi dell'ALLEGATO IX del RDC 1060/2021 Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50.

13 Obblighi di rendicontazione e monitoraggio

Le rendicontazioni avverranno tramite il sistema informativo del PN JTF "ReGiS", sistema sviluppato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare il processo di attuazione del Programma, assicurando la tracciabilità e trasparenza delle operazioni e l'efficiente scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Programma, in linea con l'effettiva operatività del sistema medesimo. Questo strumento, grazie al continuo e tempestivo flusso di dati immessi dall'Autorità di Gestione, dalle strutture degli Organismi Intermedi e dai beneficiari finali, fornisce un quadro informativo sull'insieme delle operazioni finanziate e sullo stato di avanzamento delle erogazioni finanziarie, delle procedure e della realizzazione degli interventi. Il Beneficiario è tenuto ad aggiornare tempestivamente in ReGiS le informazioni relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale, conferendo al sistema – aggiornando/rettificando ove già presenti – tutti i dati richiesti, tra cui:

a) gli avanzamenti procedurali (sezioni "cronoprogramma/costi" > "iter di progetto"; "soggetti correlati"; titolare effettivo);

b) gli avanzamenti finanziari ("gestione spese" > "pagamenti a costi reali", "giustificativi di spesa" e "impegno"), nonché i dati relativi alla pianificazione dei costi e alle relative voci di spesa (sezione "cronoprogramma/costi" > "piano dei costi" e "quadro economico");

c) gli avanzamenti fisici, incluso il contributo delle attività al conseguimento degli indicatori di output e di risultato ("indicatori");

d) ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura degli interventi, dalla normativa nazionale ed europea applicabile, dai *target* del PN alla cui realizzazione le attività concorrono.

Il beneficiario deve inoltre garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione di interventi nell'ambito del PN JTF.

Tutta la documentazione inerente all'attuazione dell'Operazione ammessa a finanziamento dovrà essere conservata presso la sede del Beneficiario, in originale o in formato elettronico conforme alla normativa vigente, per un periodo di almeno cinque (5) anni decorrenti dal 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'Autorità di gestione al Beneficiario, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Tale documentazione dovrà inoltre essere messa a disposizione, su richiesta, per eventuali controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione regionale e degli altri organismi competenti nazionali e comunitari.

Anche le fasi di rendicontazione e controllo delle spese sostenute vengono gestite attraverso il sistema ReGiS.

Infatti, accanto all'obbligo di monitorare costantemente lo stato di avanzamento delle attività progettuali e di documentare, alle scadenze previste, il raggiungimento degli obiettivi realizzativi, il beneficiario è tenuto a:

- inserire regolarmente sulla piattaforma Regis le spese sostenute (mandati di pagamento, fatture elettroniche ecc.) nella Tile "Anagrafica progetto" nella sezione "Gestione Spese", sottosezioni "Pagamenti a Costi reali" e "Giustificativi di spesa";
- rendicontare le spese sostenute, selezionando le singole spese precedentemente inserite e procedendo all'elaborazione e alla trasmissione del Rendiconto di progetto attraverso le funzionalità rese disponibili dal Sistema Informativo.

Pertanto, il Soggetto Attuatore trasmette, tramite il Sistema Regis, il Rendiconto di Progetto, contenente la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e la

documentazione giustificativa idonea a dimostrare la corretta esecuzione procedurale e finanziaria dell'intervento, nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

I Rendiconti di Progetto, unitamente alla documentazione probatoria caricata a sistema, sono sottoposti ai controlli di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e della Commissione Europea.

Ulteriori informazioni relative all'utilizzo del sistema ReGiS e agli obblighi del beneficiario sono riportati nei Manuali consultabili nella pagina internet del Programma https://www.jtf.gov.it/sigeco/ nonché nel Documento informativo per il beneficiario che verrà allegato al Disciplinare sottoscritto con il beneficiario.

	Allegato n.3 Ateco ammissibili PIA JTF
CODICE_A	TITOLO_ITALIANO_ATECO_2025
10	**Produzione di prodotti alimentari**
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne, inclusi prodotti a base di carne di volatili
10.20.01	Lavorazione di alghe
10.20.09	Altre attività di lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.31.00	Lavorazione e conservazione di patate
10.32.00	Produzione di succhi a base di frutta e ortaggi
10.39.00	Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva
10.41.20	Produzione di altri oli vegetali
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi alimentari simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione di derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati
10.61.11	Lavorazione di frumento
10.61.19	Lavorazione di altri cereali
10.61.20	Lavorazione del riso
10.61.90	Lavorazioni di altre granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di pane e prodotti di panetteria simili
10.71.20	Produzione di prodotti di pasticceria freschi
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
10.73.01	Produzione di prodotti farinacei freschi
10.73.02	Produzione di prodotti farinacei conservati
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione di tè e di altri preparati per infusi
10.83.02	Lavorazione di caffè
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di pasti e piatti preparati a base di carne, inclusi pasti e piatti preparati a base di carne di volatili
10.85.02	Produzione di pasti e piatti preparati a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di pasti e piatti preparati a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza surgelata o altrimenti conservata
10.85.05	Produzione di pasti e piatti preparati a base di pasta
10.85.09	Produzione di altri pasti e piatti preparati
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di integratori alimentari
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari vari n.c.a.
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	**Produzione di bevande**
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici
11.02.10	Produzione di vini, esclusi vini spumanti e altri vini speciali
11.02.20	Produzione di vini spumanti e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altre bevande fermentate a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.01	Produzione di bibite analcoliche
11.07.02	Produzione di acque in bottiglia
13	**Fabbricazione di tessili**
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessili
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia e all'uncinetto
13.92.10	Fabbricazione di tessili per la casa
13.92.20	Fabbricazione di tessili per l'arredo
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non-tessuti e di articoli in tessuto non-tessuto (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.00	Fabbricazione di altri tessuti per uso tecnico e industriale
13.99.10	Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti
13.99.90	Fabbricazione di feltro e altri prodotti tessili diversi n.c.a.
14	**Fabbricazione di articoli di abbigliamento**
14.10.10	Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia e all'uncinetto
14.10.20	Fabbricazione di maglioni e altri articoli a maglia e all'uncinetto

14.21.10	Fabbricazione in serie di abbigliamento esterno
14.21.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.22.00	Fabbricazione di biancheria intima
14.23.00	Fabbricazione di indumenti da lavoro
14.24.00	Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia
14.29.00	Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a.
15	**Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materiali**
15.11.00	Concia, tintura e rifinizione di pelli, cuoi e pellicce
15.12.00	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria di qualsiasi materiale
15.20.10	Fabbricazione di calzature, escluse parti in cuoio per calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16	**Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base di legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio**
16.11.00	Taglio e piallatura del legno
16.12.00	Lavorazione e finitura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti di legno con elementi pre-assemblati
16.23.01	Fabbricazione di stand e strutture simili in legno per convegni e fiere
16.23.09	Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia n.c.a. (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.25.00	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.27.00	Finitura di prodotti in legno
16.28.11	Fabbricazione di cornici
16.28.19	Fabbricazione di altri prodotti in legno n.c.a. (esclusi i mobili)
16.28.20	Fabbricazione di articoli in sughero
16.28.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	**Fabbricazione di carta e di prodotti di carta**
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta, cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.25.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18	**Stampa e riproduzione di supporti registrati**
18.11.00	Stampa di giornali
18.12.00	Altra stampa
18.13.00	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00	Legatoria e servizi connessi
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
19	**Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio**
19.20.40	Fabbricazione di prodotti di base per la copertura stradale
20	**Fabbricazione di prodotti chimici**
20.11.00	Fabbricazione di gas industriali (inclusa la produzione di idrogeno esclusivamente da fonti rinnovabili e **limitatamente all'autoconsumo**)
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.00	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.00	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.15.00	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00	Fabbricazione di fitofarmaci, disinfettanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.41.10	Fabbricazione di saponi, detergenti e preparazioni tensioattive (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.20	Fabbricazione di glicerina e altri prodotti per la pulizia e la lucidatura
20.42.00	Fabbricazione di profumi e cosmetici
20.51.00	Produzione di biocarburanti liquidi (sono ammissibili gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi e i combustibili liquidi da biomassa solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica)
20.59.11	Fabbricazione di fiammiferi
20.59.12	Fabbricazione di articoli esplosivi
20.59.20	Fabbricazione di colle
20.59.30	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.99	Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a. (esclusa produzione di cloro, soda e potassa ed inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (esclusivamente in ottica di economia circolare)
21	**Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici**

21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01	Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09	Fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici
22	**Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche**
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria
22.11.20	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.12.00	Fabbricazione di altri prodotti in gomma
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.00	Fabbricazione di porte e finestre in materie plastiche
22.24.01	Fabbricazione di rivestimenti per pareti e pavimenti in materie plastiche (vinile, linoleum eccetera)
22.24.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche per l'edilizia
22.25.00	Lavorazione e finitura di prodotti in materie plastiche
22.26.11	Fabbricazione di articoli e attrezzature per la pulizia per uso domestico in materie plastiche
22.26.12	Fabbricazione di articoli e attrezzature per la pulizia per uso non domestico in materie plastiche
22.26.91	Fabbricazione di articoli per l'ufficio e la scuola in materie plastiche
22.26.99	Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a.
23	**Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi**
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.15.10	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.15.90	Altre attività di fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43.00	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.45.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.01	Fabbricazione di tubi prefabbricati in calcestruzzo per acqua potabile
23.61.02	Fabbricazione di caminetti prefabbricati in calcestruzzo
23.61.03	Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo per l'edilizia
23.61.04	Fabbricazione di strutture prefabbricate in calcestruzzo per l'edilizia
23.61.09	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia n.c.a.
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.01	Fabbricazione di prodotti in sostanze vegetali agglomerate con cemento, gesso o altri leganti minerali
23.65.02	Fabbricazione di prodotti in asbesto-cemento o cellulosa fibrocemento
23.66.01	Fabbricazione di statue, bassorilievi e altorilievi, vasi e fioriere
23.66.09	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso n.c.a.
23.70.10	Taglio e lavorazione di pietre e di marmo
23.70.20	Lavorazione artistica di marmo e di altre pietre affini
23.70.30	Frantumazione di pietre
23.91.00	Fabbricazione di prodotti abrasivi
23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.
24	**Fabbricazione di metalli di base**
24.31.00	Trafilatura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo di profilati aperti e lamiere grecate
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo di pannelli stratificati
24.34.00	Trafilatura a freddo di fili
24.41.00	Produzione di metalli preziosi
24.42.00	Produzione di alluminio
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno
24.44.00	Produzione di rame
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi
24.46.00	Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
24.51.01	Fusione di getti in ghisa grigia o lamellare
24.51.02	Fusione di getti in ghisa duttile
24.51.09	Fusione di getti in ghisa n.c.a.
24.52.00	Fusione di getti in acciaio
24.53.01	Fusione di getti in alluminio

24.53.02	Fusione di getti in magnesio
24.53.03	Fusione di getti in superleghe a base cobalto
24.53.09	Fusione di getti in metalli leggeri n.c.a.
24.54.01	Fusione di getti in rame
24.54.02	Fusione di getti in zinco
24.54.03	Fusione di getti in nichel
24.54.09	Fusione di getti in altri metalli non ferrosi n.c.a.
25	**Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature**
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture metalliche
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli in metallo
25.12.20	Fabbricazione di tende in metallo e prodotti simili
25.21.10	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.21.20	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.22.00	Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
25.30.10	Fabbricazione di armi e munizioni per uso militare
25.30.20	Fabbricazione di armi e munizioni per uso sportivo e civile
25.40.00	Fucinatura e formatura dei metalli e metallurgia delle polveri
25.51.00	Rivestimento dei metalli
25.52.00	Trattamento termico dei metalli
25.53.00	Lavori di meccanica generale dei metalli
25.61.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
25.62.00	Fabbricazione di serrature e cerniere
25.63.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.63.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.63.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori simili
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20	Fabbricazione di catene
25.93.30	Fabbricazione di molle
25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.10	Fabbricazione di articoli domestici in metallo per la cucina e le stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, cassette di sicurezza e porte metalliche blindate
25.99.90	Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a.
26	**Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica**
26.11.00	Fabbricazione di componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche integrate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.01	Fabbricazione di apparecchiature trasmittenti radiotelevisive (incluse le telecamere)
26.30.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per le comunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
26.40.09	Fabbricazione di altri prodotti di elettronica di consumo
26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.51.29	Fabbricazione di altri strumenti e apparecchi di misurazione e prova n.c.a. (incluse parti staccate ed accessori)
26.52.00	Fabbricazione di orologi
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche per usi medici (incluse parti staccate e accessori)
26.60.02	Fabbricazione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche per usi non medici
26.70.11	Fabbricazione di strumenti ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di strumenti ottici di misurazione e controllo
26.70.20	Fabbricazione di supporti magnetici e ottici
26.70.30	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche
27	**Fabbricazione di apparecchiature elettriche**
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie e accumulatori
27.31.00	Fabbricazione di cavi in fibra ottica
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici
27.33.00	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature per l'illuminazione per mezzi di trasporto
27.40.02	Fabbricazione di luminarie per feste
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per l'illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi non elettrici per uso domestico
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura
27.90.02	Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03	Fabbricazione di capacitori, resistenze, condensatori elettrici e simili
27.90.04	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per parrucchieri, solarium e centri estetici

27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.
28	**Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.**
28.11.10	Fabbricazione di motori, esclusi motori per aeromobili, veicoli e motocicli
28.11.20	Fabbricazione di turbine (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.00	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.21.10	Fabbricazione di forni
28.21.20	Fabbricazione di caldaie e apparecchiature fisse per il riscaldamento domestico
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, scale mobili e tappeti mobili
28.22.09	Fabbricazione di altri apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.00	Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio, esclusi computer e unità periferiche
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di apparecchiature di climatizzazione per uso non domestico
28.29.10	Fabbricazione di bilance e distributori automatici (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di impianti di distillazione o rettificazione per raffinerie di petrolio e industrie chimiche (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.41	Fabbricazione di macchine per la pulizia di pavimenti, superfici e ambienti per uso non domestico
28.29.49	Fabbricazione di altre macchine per la pulizia per uso non domestico (incluse le lavastoviglie)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi
28.29.92	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altre macchine varie di impiego generale n.c.a. (inclusa la ricarica degli estintori)
28.30.10	Fabbricazione di trattori per l'agricoltura e la silvicoltura
28.30.91	Fabbricazione di macchine per il giardinaggio e la cura del verde
28.30.99	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura n.c.a.
28.41.00	Fabbricazione di macchine per la deformazione dei metalli e di altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.42.00	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.00	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare e delle bevande (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine per la lavorazione delle pelli e del cuoio (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.97.01	Fabbricazione di macchine per la produzione additiva per deposizione di materiali metallici (incluse parti e accessori)
28.97.02	Fabbricazione di macchine per la produzione additiva per deposizione di materie plastiche o di gomma
28.97.09	Fabbricazione di macchine per la produzione additiva n.c.a. (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali con compiti multipli per scopi speciali (incluse parti e accessori)
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e relative attrezzature
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrazioni di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote e altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di tutte le altre macchine varie per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori)
29	**Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi**
29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi
29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli
29.32.00	Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli
30	**Fabbricazione di altri mezzi di trasporto**
30.11.00	Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili
30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.13.00	Costruzione di navi e imbarcazioni per scopi militari
30.20.00	Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
30.31.00	Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi civili
30.32.00	Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi militari
30.40.00	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12	Fabbricazione di motocicli, esclusi motori
30.91.20	Fabbricazione di parti e accessori per motocicli
30.92.10	Fabbricazione di biciclette, escluse parti e accessori
30.92.20	Fabbricazione di parti e accessori per biciclette
30.92.30	Fabbricazione di veicoli per disabili (incluse parti e accessori)
30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini
30.99.00	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

31	**Fabbricazione di mobili**
31.00.11	Fabbricazione di moduli dedicati al comfort acustico per negozi, uffici e altri spazi per collettività
31.00.12	Fabbricazione di sedie e poltrone per negozi
31.00.13	Fabbricazione di altri mobili per negozi
31.00.14	Fabbricazione di sedie e poltrone per uffici e altri spazi per collettività
31.00.15	Fabbricazione di altri mobili per uffici e altri spazi per collettività
31.00.20	Fabbricazione di mobili da cucina
31.00.31	Fabbricazione di mobili per arredo interno, esclusi mobili da cucina, sedie, divani e prodotti simili
31.00.32	Fabbricazione di mobili per arredo esterno (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.00.33	Fabbricazione di sedie e sedili
31.00.34	Fabbricazione di divani, divani letto e poltrone
31.00.35	Fabbricazione di materassi
31.00.36	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.00.37	Finitura di mobili
31.00.39	Fabbricazione di altri mobili n.c.a.
32	**Altre attività manifatturiere**
32.11.00	Coniazione di monete
32.12.10	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose
32.12.20	Fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi
32.13.00	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.30.01	Fabbricazione di attrezzature da palestra, per centri di fitness e per atletica
32.30.09	Fabbricazione di altri articoli sportivi
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.10	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.20	Fabbricazione di altre protesi e ausili (inclusa riparazione)
32.50.30	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.40	Fabbricazione di montature per occhiali
32.50.51	Fabbricazione di strumenti e apparecchiature mediche e dentistiche (incluse parti staccate e accessori)
32.50.52	Fabbricazione di forniture mediche e dentistiche (incluse parti staccate e accessori)
32.50.53	Fabbricazione di mobili per uso medico e dentistico
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.10	Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.30	Fabbricazione di articoli di cancelleria
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
32.99.99	Fabbricazione di altri articoli vari n.c.a.
33	**Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature**
33.11.01	Riparazione e manutenzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.11.02	Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03	Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.04	Riparazione e manutenzione di casseforti, cassette di sicurezza, porte metalliche blindate
33.11.05	Riparazione e manutenzione di armi da fuoco militari, di ordinanza e artiglieria
33.11.06	Riparazione e manutenzione di armi per uso sportivo e civile
33.11.09	Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10	Riparazione e manutenzione di motori, turbine, pompe, compressori e altri elementi simili
33.12.20	Riparazione e manutenzione di caldaie per processi industriali
33.12.30	Riparazione e manutenzione di apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40	Riparazione e manutenzione di impianti di refrigerazione industriale e di depurazione dell'aria
33.12.51	Riparazione e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e distributori automatici
33.12.53	Riparazione e manutenzione di impianti di distillazione o rettificazione per raffinerie di petrolio e industrie chimiche
33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per impacchettare e imballare
33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
33.12.91	Affilatura di lame e seghe per macchinari
33.12.92	Riparazione e manutenzione di giostre, altalene e altre attrazioni di divertimento
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse le macchine utensili)
33.13.01	Riparazione e manutenzione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche
33.13.02	Riparazione e manutenzione di strumenti e apparecchiature ottiche (escluse videocamere)
33.13.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche e ottiche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
33.14.00	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali per scopi civili
33.17.00	Riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto per scopi civili (esclusi i loro motori)
33.18.10	Riparazione e manutenzione di veicoli da combattimento per scopi militari

33.18.20	Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi militari
33.18.30	Riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali per scopi militari
33.19.00	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature
33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo della elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02	Installazione di apparecchiature per le comunicazioni e di apparecchiature radiotelevisive (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03	Installazione di strumenti e apparecchi di misurazione e controllo (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05	Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
33.20.06	Installazione di macchinari e attrezzature per ufficio
33.20.07	Installazione di strumenti e apparecchiature mediche e dentistiche
33.20.09	Installazione di altre macchine e apparecchiature industriali
35	**Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata**
35.21.00	Produzione di gas (è ammissibile esclusivamente la produzione di biogas e biometano con tenore calorico specifico mediante depurazione, miscelatura e altri processi solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica)
38	**Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti**
38.11.00	Raccolta di rifiuti non pericolosi, **limitatamente** alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, a meno che le imprese/impianti proponenti non siano titolari di un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana
38.12.00	Raccolta di rifiuti pericolosi, **limitatamente** alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, a meno che le imprese/impianti proponenti non siano titolari di un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana
38.21.11	Smantellamento di carcasse di navi per il recupero dei materiali **limitatamente** alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche
38.21.12	Smantellamento di altre carcasse **limitatamente** alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche
38.21.20	Recupero dei materiali da rifiuti metallici **limitatamente:** - alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche; - a operazioni di recupero, anche energetico, purché quest'ultimo recupero non sia la finalità principale dell'investimento candidato a finanziamento.
38.21.30	Recupero dei materiali da rifiuti plastici **limitatamente:** - alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche; - a operazioni di recupero, anche energetico, purché quest'ultimo recupero non sia la finalità principale dell'investimento candidato a finanziamento.
38.21.40	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, **limitatamente:** - alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche; - a operazioni di recupero, anche energetico, purché quest'ultimo recupero non sia la finalità principale dell'investimento candidato a finanziamento. Produzione di compost, condizionato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo per il il prioritario soddisfacimento della domanda di trattamento dei comuni pugliesi.
38.23.00	Altre attività di recupero dei rifiuti, **limitatamente** alle attività di trattamento finalizzate al recupero di materia e non agli investimenti volti ad attività di smaltimento dei rifiuti in discariche
41	**Costruzione di edifici residenziali e non residenziali**
41.00.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42	**Ingegneria civile**
42.11.00	Costruzione di strade e autostrade
42.12.00	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00	Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi
42.22.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00	Costruzione di opere idrauliche
43	**Lavori di costruzione specializzati**
43.50.00	Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile
43.99.02	Interventi su siti ed edifici storici e archeologici
52	**Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasporti**
52.10.10	Magazzinaggio e deposito non refrigerato
52.10.20	Magazzinaggio e deposito refrigerato
52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.20	Gestione e manutenzione di strade
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus
52.21.40	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.50	Gestione di parcheggi e autorimesse

52.21.60	Attività di traino e soccorso stradale
52.21.90	Altri servizi di supporto al trasporto terrestre
52.22.01	Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
52.22.09	Altri servizi di supporto al trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
52.23.00	Servizi di supporto al trasporto aereo
52.24.10	Movimentazione merci relativa a trasporti aerei
52.24.20	Movimentazione merci relativa a trasporti marittimi e per vie d'acqua interne
52.24.30	Movimentazione merci relativa a trasporti ferroviari
52.24.40	Movimentazione merci relativa ad altri trasporti terrestri
52.25.01	Servizi di logistica per opere d'arte
52.25.09	Altri servizi di logistica
52.26.01	Attività di agenti e agenzie di dogana
52.26.02	Attività di spedizione merci
58	**Attività editoriali**
58.11.00	Edizione di libri
58.12.00	Edizione di quotidiani
58.13.00	Edizione di riviste e periodici
58.19.00	Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software
58.21.00	Edizione di videogiochi
58.29.00	Edizione di altri software (esclusi giochi per computer)
59	**Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore**
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi
59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi televisivi
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
59.20.10	Attività di registrazione sonora
59.20.20	Editoria musicale
60	**Attività di programmazione, trasmissione, agenzie di stampa e altre attività di distribuzione di contenuti**
60.20.00	Attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video
60.31.00	Attività delle agenzie di stampa
61	**Telecomunicazioni**
61.10.01	Attività di telecomunicazioni fisse
61.10.02	Attività di telecomunicazioni mobili
61.10.03	Attività di telecomunicazioni satellitari
61.90.10	Erogazione di servizi di accesso a Internet (ISP)
61.90.90	Altre attività di telecomunicazioni n.c.a.
62	**Attività di programmazione, consulenza informatica e attività connesse**
62.10.00	Attività di programmazione informatica
62.20.10	Attività di consulenza informatica
62.20.20	Attività di gestione di strutture informatiche (esclusa la riparazione)
62.90.01	Configurazione di personal computer
62.90.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica n.c.a.
63	**Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e altri servizi di informazione**
63.10.10	Fornitura di infrastrutture informatiche, hosting e attività connesse
63.91.00	Attività dei portali di ricerca sul web
70	**Attività di sedi centrali e consulenza gestionale**
70.20.01	Attività di consulenza in materia di logistica
70.20.02	Attività di certificazione di processi
70.20.09	Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale n.c.a.
71	**Attività di architettura e ingegneria; collaudi e analisi tecniche**
71.12.20	Gestione di progetti relativi a opere di ingegneria integrata
71.12.40	Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.50	Attività di geologia, di prospezione geognostica e mineraria
71.20.11	Collaudi e analisi tecniche per indagini archeologiche
71.20.19	Altri collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Attività di riconoscimento dell'origine dei prodotti
71.20.29	Altre attività di controllo di qualità e certificazione di prodotti
72	**Ricerca scientifica e sviluppo**
72.10.10	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.10.21	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.10.22	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della diagnostica per la conservazione dei beni culturali
72.10.29	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a.
72.20.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'archeologia
72.20.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze sociali e umanistiche

73	**Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche relazioni**
73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02	Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.12.00	Attività di concessionarie pubblicitarie
73.20.00	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
73.30.09	Pubbliche relazioni e comunicazione n.c.a.
74	**Altre attività professionali, scientifiche e tecniche**
74.11.10	Attività di progettazione di prodotti industriali
74.11.20	Attività di progettazione di moda
79	**Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse**
80	**Attività di investigazione e vigilanza**
80.01.21	Attività di vigilanza privata non armata
80.01.29	Altre attività di vigilanza privata
80.09.00	Attività di vigilanza n.c.a.
81	**Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio**
81.21.00	Attività di pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.01	Attività di sterilizzazione di attrezzature mediche
81.22.09	Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a.
81.23.10	Attività di sanificazione, disinfezione e disinfestazione
81.23.91	Pulitura delle strade e rimozione di neve e ghiaccio
81.23.99	Altre attività di pulizia varie n.c.a.
82	**Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese**
82.10.00	Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio
82.20.00	Attività dei call center
82.92.10	Attività di imballaggio di generi alimentari
82.92.20	Attività di imballaggio di generi non alimentari
85	**Istruzione e formazione: ammissibile solo per le scuole internazionali (corsi tenuti al 100% in lingua straniera ed erogati in forma privata, quindi da soggetti giuridici iscritti al Registro delle Imprese)**
85.10.00	Istruzione prescolastica (corsi tenuti al 100% in lingua straniera, da scuole internazionali ed erogati in forma privata, quindi da soggetti giuridici iscritti al Registro delle Imprese)
85.20.00	Istruzione primaria (corsi tenuti al 100% in lingua straniera, da scuole internazionali ed erogati in forma privata, quindi da soggetti giuridici iscritti al Registro delle Imprese)
85.31.10	Istruzione secondaria di formazione generale di primo grado (corsi tenuti al 100% in lingua straniera, da scuole internazionali ed erogati in forma privata, quindi da soggetti giuridici iscritti al Registro delle Imprese)
85.31.20	Istruzione secondaria di formazione generale di secondo grado (corsi tenuti al 100% in lingua straniera, da scuole internazionali ed erogati in forma privata, quindi da soggetti giuridici iscritti al Registro delle Imprese)
85.32.01	Istruzione secondaria professionale (corsi tenuti al 100% in lingua straniera, da scuole internazionali ed erogati in forma privata, quindi da soggetti giuridici iscritti al Registro delle Imprese) erogata da scuole di vela e navigazione (con la facoltà di aggiungere corsi in lingua italiana)
85.32.02	Istruzione secondaria professionale (corsi tenuti al 100% in lingua straniera, da scuole internazionali ed erogati in forma privata, quindi da soggetti giuridici iscritti al Registro delle Imprese) erogata da scuole di volo (con la facoltà di aggiungere corsi in lingua italiana)
85.32.03	Istruzione secondaria professionale (ad es. per autisti di autocarri, di autobus e di pullman) erogata da scuole di guida (corsi tenuti anche solo in italiano)
85.32.09	Altra istruzione secondaria professionale n.c.a. (corsi tenuti al 100% in lingua straniera, da scuole internazionali ed erogati in forma privata, quindi da soggetti giuridici iscritti al Registro delle Imprese)
85.33.00	Istruzione post-secondaria non terziaria (corsi tenuti al 100% in lingua straniera, da scuole internazionali ed erogati in forma privata, quindi da soggetti giuridici iscritti al Registro delle Imprese)
85.40.10	Istruzione terziaria non universitaria professionale (corsi tenuti al 100% in lingua straniera, da scuole internazionali ed erogati in forma privata, quindi da soggetti giuridici iscritti al Registro delle Imprese)
85.40.20	Istruzione terziaria universitaria di primo, secondo e terzo ciclo e a ciclo unico (corsi tenuti al 100% in lingua straniera, da scuole internazionali ed erogati in forma privata, quindi da soggetti giuridici iscritti al Registro delle Imprese)